

TORNATA DEL 26 GENNAIO 1871

PRESIDENZA TORREARSA.

Sommario. — *Lettura del processo verbale di deposito negli Archivi del Senato dell'atto di accettazione del Trono di Spagna per parte di S. A. R. il Principe Amedeo — Omaggi — Sunto di petizioni — Congedo — Squittinio per la nomina di un Commissario all'Amministrazione del Debito Pubblico — Seguito della discussione del progetto di legge per disposizioni relative al trasferimento della sede del Governo a Roma — Approvazione dell'articolo 3° del progetto ministeriale — Dichiarazione del Ministro delle Finanze circa gli emendamenti dell'Ufficio Centrale all'articolo 4 ministeriale — Schiarimenti del Relatore — Osservazioni dei Senatori Bellavitis e Musio, e del Ministro dei Lavori Pubblici in risposta al Relatore — Nuovi schiarimenti del Relatore, dei Senatori Menabrea e Musio e dei Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze — Nuova proposta del Relatore — Emendamento del Senatore Vigliani — Osservazioni del Relatore e del Ministro delle Finanze — Approvazione dell'articolo 4 emendato — Nuova proposta del Relatore sull'articolo 5 — Aggiunta proposta dal Senatore Beretta oppugnata dal Ministro delle Finanze — Appunti del Senatore Alfieri — Protesta del Senatore Jacini e del Ministro delle Finanze, ai quali rispondono i Senatori Alfieri e Cantelli — Replica del Ministro delle Finanze — Emendamento proposto dal Relatore, oppugnato dal Ministro delle Finanze, e dai Senatori Astengo e Beretta — Aggiunte proposte dal Senatore Menabrea e dall'Ufficio Centrale — Osservazioni del Senatore Robecchi, e dichiarazioni e istanza del Ministro delle Finanze, cui risponde il Relatore — Osservazione del Senatore Vigliani cui risponde il Relatore — Proposta del Ministro dei Lavori Pubblici — Nuove dichiarazioni del Relatore — Approvazione del primo comma dell'art. 5 — Avvertenze del Ministro delle Finanze, cui risponde il Senatore Astengo — Osservazioni del Senatore Menabrea, del Ministro delle Finanze, e del Senatore Amari prof. — Ritiro dell'emendamento Beretta — Approvazione dell'intero art. 5 — Emendamento del Senatore Vigliani all'art. 6, accettato — Approvazione dell'art. 6 emendato — Interrogazione del Senatore Casati, cui rispondono il Ministro delle Finanze, il Relatore, ed il Ministro dei Lavori Pubblici — Approvazione degli articoli 7, 8 — Motivazione del Ministro dei Lavori Pubblici all'articolo 9, oppugnata dal Relatore e sostenuta dal Ministro delle Finanze — Dichiarazione del Senatore Astengo — Rinvio dell'art. 9 all'Ufficio Centrale.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

È presente il Ministro delle Finanze, e pocostante intervengono il Presidente del Consiglio e il Ministro dei Lavori Pubblici.

Il Senatore segretario Manzoni T. dà lettura del processo verbale della tornata d'ieri che viene approvato.

Presidente. Si dà lettura del verbale di una copia di deposizione negli Archivi del Senato dell'atto di accettazione del Trono di Spagna per parte di S. A. R. il principe Amedeo.

Il Senatore segretario Manzoni T. legge il seguente verbale.

« Verbale di deposizione negli Archivi del Senato » della copia autentica dell'atto d'accettazione per » parte di S. A. R. il principe Amedeo della Corona » di Spagna.

» Il giorno 26 del mese di gennaio mille ottocento » settant'uno, in Firenze, nel palazzo degli Uffizi, dove » ha sede il Senato e nel Gabinetto semicircolare della » sua Biblioteca.

» A seguito del voto delle Cortes Sovrane Costi- » tuenti di Spagna, col quale il Real Principe Amedeo » di Savoia Duca d'Aosta venne eletto Re di Spagna, » recato tale voto a S. M. il Re d'Italia ed al Prin- » cipe Eletto, da una Deputazione delle Cortes me-

» desime, si compieva il dì quattro dicembre ultimo
 » scorso in forma solenne davanti alla Corte riunita,
 » ed alla presenza della prefata Deputazione delle Cortes l'atto d'accettazione per parte di S. A. R. il principe Amedeo di Savoia Duca d'Aosta dell' offeragli
 » Corona di Spagna.

» Del quale atto pubblico rogato da S. E. il Nobile
 » Emilio Visconti Venosta, Ministro degli Affari Esteri,
 » in qualità di Notaio della Corona, essendo stato
 » dallo stesso trasmessa copia autentica alla Presidenza
 » del Senato per essere depositata nell'Archivio degli
 » Atti della Reale famiglia, riunitisi oggi a tale effetto
 » S. E. il marchese di Torrearsa, Presidente del Senato,
 » e l'onorevolissimo Marchese Spinola Questore, coll'intervento del Cav. Franceschi Bibliotecario, e del Barone
 » Da Margherita Segretario Capo, ed aperto colle tre distinte chiavi ritenute dai prefati Presidente, Questore e
 » Bibliotecario, il forziere dove si trovano depositati gli
 » atti della Real Famiglia, vi è stato deposto il succitato
 » atto d'accettazione della Corona di Spagna, e quindi
 » richiuso il forziere medesimo, restituendone le chiavi
 » a chi sopra.

» Ed affinchè risulti di quest'operato, se n'è redatto
 » il presente processo verbale firmato dai prelodati
 » Presidente, Questore, Bibliotecario e Segretario
 » Capo, del quale si dovrà unire copia al processo
 » verbale dell'ultima tornata del Senato, da leggersi
 » nella pubblica successiva seduta.

- » Firmati: TORREARSA
- » T. SPINOLA
- » E. FRANCESCHI
- » F. DE MARGHERITA

» Per Copia Conforme

- » Il Direttore Capo degli Uffici del Senato.
- » F. DE MARGHERITA. »

Fanno omaggio al Senato.

Il Municipio di Bologna: 1. *Degli Statuti civili di Bologna, anno 1532;*

2. *Degli Statuti della Università dei mercatanti di Bologna riformati nel 1550, ed il 17 di novembre di detto anno editi.*

3. *Della Raccolta delle addizioni allo Statuto dei mercanti anno 1704.*

Il Senatore Zanolini: 1. *Degli Statuti della Compagnia dei Fabbri della città di Bologna anno 1579;*

2. *Degli Statuti della Compagnia degli Orefci della città di Bologna anno 1672.*

3. *Degli Statuti ed ordini per l'onoranda Arte dei fabbricatori di Tele, detti Tovagliari, anno 1731.*

Il Senatore conte Cavalli: *Dello Statuto delle tre giurisdizioni di Telvana, Juano e Custell'Alto con la dichiarazione Italiana del testo latino anno 1721;*

Il Signor Pietro Pasella del suo libro sulla *libertà della Chiesa.*

Il Senatore Sella domanda un mese di congedo, che gli viene dal Senato concesso.

Presidente. Ora prego i Signori Senatori a voler formare una scheda per la nomina di un Commissario alla Cassa di sorveglianza del Debito Pubblico. Gli altri due membri sono i Signori Senatori Pallieri e Bevilacqua.

(Il Senatore Segretario Ginori-Lisci fa l'appello nominale.)

Si estraggono tre scrutatori per lo spoglio delle schede, e risultano i Senatori: Meuron, Duchoqué e Gamba.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER DISPOSIZIONI RELATIVE AL TRASFERIMENTO DELLA SEDE DEL GOVERNO A ROMA.

Presidente. Si riprende la discussione del progetto di legge per disposizioni relative al trasferimento della Sede del Governo a Roma.

Siamo rimasti all' art. 3°: lo leggo:

« Per le spese del trasferimento è stanziata in apposito capitolo nella parte straordinaria del Bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici dell'anno 1871 ed anni successivi, secondochè verrà determinato per Decreto Reale, la somma di Lire 17,000,000, colla denominazione: TRASPORTO DELLA CAPITALE. »

Se non si domanda la parola, metto ai voti questo articolo.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Leggo l'articolo 4°:

« Al Governo è data facoltà per un biennio dalla data della pubblicazione della presente legge di espropriare con Decreto Reale, per causa di pubblica utilità, gli edifici appartenenti a Corpi morali esistenti in Roma che siano necessari al trasporto della Capitale.

» In favore dei detti Corpi morali sarà in corrispettivo iscritta tanta rendita nominativa cinque per cento pari al reddito netto attribuito all'edificio espropriato. »

A questo articolo l'Ufficio Centrale ha proposto una serie di articoli come emendamento, dei quali io darò lettura.

(Vedi infra.)

Per l'acciamento regolare della discussione, io domando ai Signori Ministri se accettano in massima l'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale, che si discuterebbe poi articolo per articolo.

Ministro delle Finanze. Il Ministero accetta in massima lo sviluppo proposto dall'Ufficio Centrale dell'articolo 4 ministeriale, nei varii articoli testè letti dall'onorevole signor Presidente, riservandosi di proporre le variazioni che gli parrauno opportune per taluni di essi.

Presidente. Il Ministero avendo aderito, questo emendamento si discuterà articolo per articolo.

Leggo l'art. 4:

« Se per lo trasferimento della Capitale a Roma il Governo riconosca la necessità di occupare in quella città Case di corporazioni religiose o altri immobili

loro appartenenti, purchè non destinati ad opere o uffici di pubblico uso, potrà pronunciarne la espropriazione con Decreto Reale, deliberato in Consiglio dei Ministri, senza bisogno di altre precedenti formalità.

« Questo Decreto avrà tutti gli effetti del Decreto del Prefetto di cui all'articolo 48 della legge di espropriazione per causa di pubblica utilità 25 giugno 1865, N. 2359, pubblicata in Roma il 17 novembre 1870. »

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Il Ministero prega il Senato e l'Ufficio Centrale a non voler insistere sulle seguenti parole dell'articolo 4. *purchè non destinati ad opere o uffici di pubblico uso.* Con quest'articolo è dato facoltà di occupare le Case di corporazioni religiose ed altri immobili loro appartenenti con forme più brevi di quelle che prescriverebbe la legge di espropriazione per utilità pubblica.

Non vi è dunque contestazione intorno alla facoltà di espropriare, e si tratta soltanto di stabilire una più rapida procedura.

Ora, entro quali limiti si deve applicare questa procedura ?

Secondo il progetto presentato dal Ministero e votato dall'altro ramo del Parlamento, si chiedeva di poter espropriare in questo modo più pronto gli Edifici appartenenti a corpi morali. L'Ufficio Centrale però ha mosse delle obiezioni contro questa troppo generica facoltà, ed ha osservato che vi possono essere per avventura degli Ospedali ed altri corpi morali per i quali non convenisse entrare in questo sistema, perchè questo corpo morale avrebbe potuto aver bisogno non già della rendita che gli si voleva dare a titolo di compenso dell'edificio di cui lo si espropriava, ma bensì del capitale corrispondente.

In seguito a queste osservazioni il Ministero aderì a questo concetto di limitare le sue domande agli immobili appartenenti a corporazioni religiose, colla qual limitazione rimanevano eliminata la difficoltà affacciate dall'Ufficio Centrale.

Ma adesso se si dice, qui: *case di corporazioni religiose o altri immobili loro appartenenti, purchè non destinati ad opere o uffici di pubblico uso*, io credo che queste parole che si scriverebbero nella legge avrebbero una portata ben diversa da ciò che è nello intendimento dell'Ufficio Centrale stesso imperocchè in un primo progetto di relazione, che l'Ufficio Centrale aveva favorito di comunicare al Ministero, non era fatta, relativamente ai conventi, restrizione alcuna alla facoltà di applicare questa speciale procedura.

Questa formola che ora si propone renderebbe nel maggior numero dei casi inapplicabile la legge, poichè si potrà quasi sempre trovar modo di provare che un edificio di una corporazione religiosa sia in tutto od in parte di pubblico uso.

L'Ufficio Centrale si preoccupa per avventura della possibilità che in qualche convento vi sia un ospedale

od altro simile stabilimento; questi casi saranno rarissimi, ma anche quando ciò fosse, io prego il Senato di considerare che, limitata la domanda alle case di corporazioni religiose, noi non chiediamo altro se non una facoltà che il Parlamento ha per molti anni concessa al Ministero.

Mi basterà ricordare la legge del 1861 dalla quale è fatta facoltà al Governo di occupare per Decreto Reale le case delle corporazioni religiose di ciascuna provincia del Regno, quando, e sino a che lo richiegga il bisogno del pubblico servizio.

Il Parlamento quando ha adottato questa legge non ha inteso dire che se vi era una corporazione religiosa la quale tenesse un ospedale, si mettessero i malati in piazza; oppure che si dislocasse un ospedale per pigliare una casa onde adattarla a qualche ufficio pubblico. Ha confidato nella discrezione del potere esecutivo, il quale certamente nell'applicazione di una legge di questa fatta non può non preoccuparsi dell'uso al quale sia il locale adoperato da una corporazione religiosa.

Quindi è, che mentre il Ministero ha cercato di secondare gli intendimenti dell'Ufficio Centrale dipartendosi da quella generalità di espressioni che prima si era adottata, e rinunciando a chiedere la procedura speciale per i corpi morali in genere, a sua volta deve ora pregare l'Ufficio Centrale a non insistere nella sua proposta, ed a voler consentire che siano radiate queste parole *purchè non destinate ad opere od uffici di pubblico uso*, riponendo nell'amministrazione, per i casi, al certo rarissimi, di locali destinati ad usi che convenga mantenere, quella fiducia che tutti i Parlamenti precedenti hanno avuto, come lo dimostra appunto la legge del 1861 che era durata per tre anni, e che è stata prorogata fino a che non venne la legge sopra le corporazioni religiose. E questo noi chiediamo prevedendo che la legge, nei termini in cui viene ora proposta, avrebbe probabilmente per effetto di impedire che questo procedimento speciale per le case delle corporazioni religiose riceva alcuna applicazione.

O ragioni o pretesti si troverebbero sempre per provare che in quelle case si attende ad un'opera o ad un ufficio di pubblico uso.

Questa è la preghiera che noi facciamo all'Ufficio Centrale e che sottoponiamo al Senato.

Senatore Scialoja, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja, Relatore. Quest'inciso *purchè non destinati ad opere o uffici di pubblico uso*, è uno dei due emendamenti, pei quali l'Ufficio aveva anche esso dichiarato che non si era preso accordo con il Ministero, perchè furono introdotti nel testo della legge quando furono ultimamente discussi gli articoli che erano stati soltanto in massima concordati.

Ora mi permetterò semplicemente di notare che mi sembra che non ci siamo ancora bene intesi in quanto

all'importanza di quell'inciso, e posso argomentarlo appunto dalle parole dell'onorevole Ministro delle Finanze. Egli crede che quella limitazione si applica anche alle case dei Corpi religiosi, e quindi gli pare che l'Ufficio Centrale restringa una concessione già fatta quando si trattava dei Corpi morali in genere.

Veramente nel progetto ministeriale all'art. 4 si era parlato unicamente di edifici di Corpi morali; ma l'Ufficio aveva fatto osservare che oltre ai semplici edifici dei Corpi morali, ci possono essere anche altri immobili, che può essere utile occupare per l'impianto della nuova Capitale. Se non che giudicava che si avesse a distinguere tra gl'immobili, secondo la loro destinazione: ed eccettuava in genere per tutti i Corpi morali gl'immobili de' quali ora tratta l'inciso in discussione.

Dichiarava bensì che in questa eccezione non entravano i conventi, ossia le case delle Corporazioni religiose. Ma siccome le Corporazioni religiose (non le case), oltre delle case che abitano, possono avere altri immobili, e questi essere destinati ad alcun uso pubblico, come sarebbero, per quanto si dice, Biblioteche, Ospedali, ecc. ha creduto l'Ufficio Centrale di non sottoporre gl'immobili delle Corporazioni religiose, quando hanno questa destinazione, all'espropriazione eccezionale di cui si tratta nella legge. Questo limite si riferisce agli immobili che hanno questa destinazione, e che appartengono alle Corporazioni, non alle case.

Date queste spiegazioni, mi pare che quell'inciso non abbia tutta quella importanza che credeva il Ministero in sulle prime.

Quest'inciso ci fu suggerito anche dalle notizie giunte ad alcuni membri dell'Ufficio Centrale che realmente nella città di Roma le Corporazioni religiose abbiano alcune Biblioteche aperte al pubblico, abbiano qualche Spedale.

Ci è sembrato che quando si voleva, in questi articoli di legge dare al Governo il diritto eccezionalissimo di espropriare con modi abbreviati e di pagare in modo affatto speciale, si potesse, quando si tratta di questi edifici, per lo meno metterli in condizione di una espropriazione ordinaria.

Ecco la sola ragione che aveva mosso l'Ufficio Centrale: dico questo senza venire per ora a conclusione, appunto per attendere la discussione sopra questo pensiero che l'Ufficio Centrale ha voluto esprimere.

Presidente. La parola è al Senatore Bellavitis.

Senatore Bellavitis. Aveva domandato la parola appunto su quell'inciso di cui ha parlato l'onorevole signor Ministro delle Finanze, per cui poco ho da aggiungere a quello che egli ha detto.

Mi sembrava che alle volte possa darsi il caso che le biblioteche si trovino in tali luoghi, che sarebbe pur necessario occupare nei vari stabilimenti occorrenti al trasporto della Capitale. Mi era sembrato che quell'inciso potesse in tal caso inceppare l'opera del Governo, e anche io avrei desiderato che gli si la-

sciasse maggior larghezza, rimettendosi alla sua discrezione; per cui se anche dovesse occupare un immobile che servisse ad uso di biblioteca, potrebbe facilmente sostituirvi un altro locale, senza mancare lo scopo principale a cui tende.

Del resto, io me ne rimetto al Senato.

Presidente. La parola è al sig. Ministro dei Lavori Pubblici.

Ministro dei Lavori Pubblici. Mi permetterò soltanto di osservare all'onorevole Relatore che, apprezzando moltissimo le sue considerazioni, ammetto che il Governo non deve chiudere gli Ospedali per porvi gli Uffici dell'Amministrazione, nè valersi delle Biblioteche, disturbando un servizio pubblico tanto utile come è quello che è rivolto all'istruzione.

Però mentre ammetto la ragionevolezza di queste sue considerazioni, non posso nello stesso tempo comprendere che la frase, *purchè si tratti di edifici non destinati ad opere o uffici di pubblico uso*, si riferisca soltanto agli Ospedali ed alle Biblioteche.

Io spero che l'onorevole Relatore concederà che una frase così ampia non può corrispondere a questo scopo limitato e giustissimo che egli si propone; e se noi la accettassimo, verremmo molto probabilmente ad inceppare tutta l'azione del Governo nell'espropriare quei locali che urge di occupare, e che urge appunto perchè senza di essi sarebbe impossibile compiere la missione che il Governo si è imposto e che il Parlamento gli ha dato.

Vorrei dunque pregare l'onorevole Relatore a contentarsi della dichiarazione che facciamo, cioè che nè gli Ospedali nè le Biblioteche aperte al pubblico si ha intenzione di occupare nell'esecuzione di questa legge, ed a sopprimere quest'inciso, che può aprire a quelli che volessero sollevare ostacoli ad eseguirla, un vasto campo, e suggerire moltissime eccezioni, le quali forse paralizzerebbero, se non interamente, almeno in gran parte l'azione del Governo; quindi, confermando le cose dette dall'onorevole mio collega, e mentre accetto le spiegazioni date dall'Ufficio Centrale a mezzo del suo Relatore, concluderò di nuovo pregando che sia tolto questo inciso.

Senatore Musio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Musio. Anche io unisco le mie preghiere a quelle degli onorevoli preopinanti, acciò l'Ufficio Centrale ben voglia accondiscendere a che vengano tolte queste parole dall'art. 4.

Quando io leggo l'articolo 4 come è proposto dal Ministero, io non trovo altro che il principio generale dell'espropriazione per causa di pubblica utilità, come è scritto in tutti i libri, in tutti i codici.

Io capisco che si possa fare qualche osservazione; ma che si possano fare osservazioni in principio, e si possano fare sostituendo una formola, che annienta la legge, secondo i casi di cui parla l'inciso dell'Ufficio

Centrale, allora io dico che è meglio non scrivere questa formola.

Quando io leggo queste parole: *purchè non destinati ad opere o uffici di pubblico uso*, si presenta alla mente un senso così ampio, così esteso, così indeterminato, che chiunque può venire, massime se si tratta di case religiose o di conventi, a dirmi che veramente tutto ciò è destinato ad opere ed uffizii di uso pubblico: Io prego l'Ufficio Centrale a considerare la portata, l'immensa portata di quella formola, la quale ripeto, forse forse è spinta ed intesa al punto di rendere inutile la parte pratica del progetto di legge, e quindi avendo presenti solo le regole della pubblica espropriazione quali sono scritte in tutti i Codici, ed ammesse da tutti gli autori, fra i quali il loro capo Romagnosi, prego l'Ufficio Centrale....

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Senatore Musio.... di acconsentire a che vengano tolte quelle parole.

Presidente. Ha la parola il Senatore Menabrea.

Senatore Scialoia, *Rel.* L'avevo chiesta io prima.

Senatore Menabrea. Parli, parli pure.

Senatore Scialoia, *Rel.* Io sorgo unicamente per dire che parmi che l'onorevole Senatore Musio dia anch'egli al nostro pensiero una portata troppo estesa: dico questo per non deviare la discussione. Noi siamo pronti a correggere la parola, se non ci siamo bene espressi, ma vogliamo evitare la discussione inutile. Noi non intendiamo di parlare nell'art. 4 della espropriazione forzata per causa di pubblica utilità in genere, la quale noi non mettiamo in dubbio per qualunque specie d'immobili e di edifizii: noi soltanto intendiamo che questa eccezionalissima maniera di procedere, questo eccezionale modo di pagamento di cui qui si tratta, sieno applicati con certe limitazioni. Noi non abbiamo parlato di altro, perchè il Governo col Decreto del 17 novembre 1870, ha pubblicato già in Roma la legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità che è in vigore in tutto il Regno. Ora, noi, volendo fare delle eccezioni a quella legge generale prescrivendo delle formalità più abbreviate e un modo di pagamento eccezionale per quella specie di immobili di cui si parla, crediamo sottrarre da queste eccezioni quei tali edifizii che forse avremo male definiti, che si potranno meglio indicare; ma che in ogni modo vogliamo sottrarre all'espropriazione eccezionale al modo di pagamento eccezionale, ma non al disposto della legge sull'espropriazione per pubblica utilità.

Presidente. Il Senatore Menabrea ha la parola.

Senatore Menabrea. Le spiegazioni date dall'onorevole Relatore mi dispensano dal fare troppe parole; io volevo solamente collocare la questione sul suo vero terreno. Non si tratta di sottrarre certe case di Corporazioni religiose alla legge generale di espropriazione per pubblica utilità, ma solamente di sottrarre alcuni di quegli stabilimenti in certi casi determinati alle ec-

cezioni sancite col presente progetto. E poichè bisogna dire le cose come stanno, confesserò che sono io che nell'Ufficio Centrale ho provocato l'aggiunta di queste parole *opere di pubblico uso*, perchè venne a mia conoscenza che fra gli edifizii che si volevano espropriare a Roma vi era un convento nel quale esiste una biblioteca che è di proprietà dei frati, ma che da lungo tempo serve ad uso pubblico.

La disposizione introdotta dall'Ufficio Centrale permette però di trasportare la biblioteca in altro sito, purchè poi l'espropriazione si faccia colle norme della legge generale, ossia comune a tutto il Regno.

Date queste spiegazioni, il signor Ministro dei Lavori Pubblici vedrà che la portata che si può dare a quest'articolo non ha l'importanza che egli crede, e che desso in nulla lede il diritto che ha il Governo di espropriare per causa di pubblica utilità in qualsiasi circostanza, purchè però nei casi indicati dall'Ufficio Centrale, questa espropriazione abbia luogo non colla legge eccezionale, ma colla legge generale.

Presidente. La parola è all'on. Ministro dei Lavori Pubblici.

Ministro dei Lavori Pubblici. Mi pare l'abbia chiesta l'onorevole Senatore Musio.

Presidente. Il Senatore Musio ha la parola.

Senatore Musio. Se l'interpretazione delle parole scritte in una legge si potesse sempre desumere dall'intenzione di coloro che l'hanno scritta, io sarei perfettamente d'accordo cogli onorevoli Scialoia e Menabrea, e mi appagherei delle spiegazioni che essi hanno date. Ma scritta una volta la legge, l'intenzione di coloro che l'hanno scritta non può più essere nell'animo di coloro che la devono interpretare.

Se dunque coloro che la devono interpretare, trovano una frase che ha un senso così ampio, così indeterminato, presa letteralmente come è scritta, in certi casi si può menomare lo spirito e la forza della legge stessa; anzi in questo caso non corrisponderebbe al principio vero di espropriazione per pubblica utilità, come ho già detto.

Dunque, se lo scopo di chi ha scritto quelle parole è dettato, come non dubito, dall'intenzione di non imbarazzare coloro che devono applicare la legge, mi pare che non dovrebbe avere difficoltà a consentire che siano tolte.

Presidente. Il Ministro dei Lavori Pubblici ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Aggiungerò soltanto una parola sulle considerazioni esposte dall'onorevole Senatore Menabrea. Se io l'ho bene compreso, dalle sue considerazioni deriverebbero conseguenze precisamente conformi a quelle che il Governo testè espose e che sono contrarie a quelle dell'Ufficio Centrale. L'onorevole Menabrea dice: « Io non voglio mettere questi edifici al di fuori della legge comune: ed intendo benissimo che voi possiate occuparli; solo faccio questione di procedura e di prezzo. » Ora io

credeva, e poco fa parlava in questo senso, credeva, dico, che le Signorie Loro volessero tutelare quegli edifici e sottrarli all'azione del Governo; ma una volta che non s'intende di fare per essi alcuna eccezione, allora credo che l'argomento dell'Ufficio Centrale perda l'importanza, perchè effettivamente anche da parte nostra si desidera e si ritiene opportuno che gli edifici aventi una destinazione speciale a beneficio pubblico, come appunto sono gli ospedali e le biblioteche, non si debbano occupare. Ma se anche questo scopo non si vuol raggiungere, allora la frase diventa superflua, perchè non esclude nemmeno quegli edifici che dovrebbe tutelare, poichè da noi si potrebbero occupare ed espropriare ospedali e biblioteche, e soltanto ci si verrebbe ad imporre un'altra procedura ed un altro prezzo.

Questa allora sarebbe questione di dettaglio, e credo che qui non vorremo discutere nè di procedura nè di prezzo; noi qui vogliamo discutere di principii molto più generali. Nel combattere quest'aggiunta dell'Ufficio Centrale noi siamo ispirati a considerazioni di un ordine molto diverso, che non sia quello di tenere una procedura più o meno lunga o di pagare un dato prezzo piuttosto che l'altro, in effettivo piuttosto che in rendita pubblica.

Queste sono questioni puramente di dettaglio, lo ripeto, nel mentre a noi pareva che la vera questione fosse quella di escludere tali edifici, quindi crediamo anche in quest'ultimo caso di aver delegato gli scrupoli dell'Ufficio Centrale.

Che se poi questo non è lo scopo dell'Ufficio Centrale, se non si mira nemmeno a tutelare in modo speciale gli ospedali e le biblioteche, allora noi abbiamo una ragione di più e un obbligo maggiore di domandare che il Senato non adotti la proposta.

Dopo queste brevi considerazioni e le ragioni esposte dall'onorevole Senatore Muslo, spero che il Senato vorrà togliere dall'articolo questo inciso perchè esso non avrebbe in verità altro scopo se non quello di rendere incerta, di disarmare la procedura eccezionale che è pur nelle intenzioni del Senato di adottare. Perciò confido che l'Ufficio Centrale vorrà acconsentire a questo desiderio, che è una necessità per il Governo; diversamente non saprei quale sia la procedura che il Senato con quest'articolo stabilisce.

Senatore **Menabrea**. Mi pare che non ci siamo bene intesi; pure io desidero che siamo tutti d'accordo.

Che cosa vuole il Governo? egli intende di occupare le case di alcune Corporazioni religiose in Roma, ma con modi che differiscono da quelli sanciti dalla legge generale dello Stato. In primo luogo, con procedimento diverso da quello stabilito dalla legge generale; in secondo luogo egli vuol pagare non il capitale corrispondente alla rendita di stima, ma soltanto dare, invece di questo, cartelle di rendita corrispondenti al capitale nominale, cioè egli vuol dare veramente un prezzo minore del valore effettivo la cui differenza corris-

ponde al divario che passa tra il prezzo della rendita dello Stato ed il suo valore nominale.

Ora, per questi edifici in generale delle Corporazioni religiose, l'Ufficio Centrale non fa difficoltà di sorta: si capisce benissimo che siamo in circostanze eccezionali e che ci vuole un procedimento eccezionale per potere occupare questi fabbricati; ma tra questi stabili ve ne sono alcuni di uso pubblico, come ad esempio v'accennai una biblioteca, e credo che vi sieno anche degli ospedali: e tanto la biblioteca, come gli ospedali, come un edificio per la istruzione pubblica, rientrano nella legge generale, per cui quando il Governo creda di espropriarli per occupare i locali destinati a quegli usi, egli debba procedere secondo quella legge. Ma ciò che non vogliamo è che egli applichi le norme eccezionali del progetto in discussione sia relativamente al procedimento, sia relativamente alla entità del pagamento; perchè è evidente che se voi occupate un locale di uno spedale, naturalmente quest'ospedale dev'essere trasportato altrove. Ma il volere dare alla corporazione a cui incombe questo obbligo, un prezzo che superi di poco il valore effettivo dello stabile, pagandolo semplicemente con cartelle del Debito Pubblico al valore nominale non sarebbe equo, e sarebbe contrario all'interesse pubblico stesso. L'aggiunta proposta dall'Ufficio Centrale fu adunque una eccezione per i casi accennati. L'articolo mi sembra abbastanza chiaro, e lo diviene maggiormente per le spiegazioni che riceve dagli articoli susseguenti sicchè non ci può esser dubbio a questo riguardo.

A me pare che l'osservazione fatta dal Senatore Muslo non regga menomamente, perchè questo articolo non sottrae in verun modo alla legge comune i varii edifizii che si tratta di occupare; ma soltanto restringe ad alcuni edifizii speciali le regole eccezionali contenute nel progetto in discussione, sia per il modo di procedimento, sia per quello di pagamento.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. L'onorevole Senatore Menabrea non vorrà certo prenderci per barbari, i quali intendano andare a Roma a chiudere biblioteche; anzi desideriamo di andar là ad aprirne. Ma la questione è in questi termini, cioè che questa piccola aggiunta che l'onorevole Senatore Menabrea raccomanda al Senato, la consideriamo come una grave questione, che ci mette nell'impossibilità di raggiungere lo scopo che ci siamo colla legge prefisso. Imperocchè se noi prendiamo un gran convento, per esempio il convento della Minerva, e supponiamo che in esso vi siano due camere destinate a biblioteca aperta al pubblico; allora, come si dovrà procedere secondo quest'articolo? Potrà per esempio il Governo lasciare stare la biblioteca aperta al pubblico?

Ma se l'onorevole Menabrea dà quest'articolo nelle mani di un bravo avvocato, ne trarrà facilmente la

conclusione che non si deve espropriare quel fabbricato col procedimento già indicato.

Lo scopo del presente progetto di legge non è soltanto di pagare più o meno, ma è anzi suo scopo principale quello di una procedura più rapida.

Ora, come si procederà quando una parte di un edificio sia destinata ad uso pubblico?

Sapete quale sarebbe il risultato, o Signori? Che sarebbe forse meglio avere la sola legge comune, anzichè porsi nel rischio d'impegnarci colla legge eccezionale e di non poter arrivare in fondo per le difficoltà che ci fossero suscitate.

Io prego il Senato (ripeterò ancora l'argomento da cui ho cominciato) di avere presente che i legislatori attuali hanno accordato al Governo la facoltà di occupare le case delle Corporazioni religiose, e ciò senza distinzione alcuna, rimettendosi al criterio del Potere esecutivo, e mentre d'altra parte non si dava nulla ai conventi i cui locali fossero occupati.

Al Governo non si impose allora altro obbligo che quello di concentrare in altre case i membri delle Corporazioni religiose le cui case fossero occupate, e di conservare gli oggetti di arte, obbligo che saviamente propone l'Ufficio Centrale sia stabilito pure in questa circostanza, e che noi accettiamo.

Il Senato quindi può vedere come i precedenti in tale materia siano questi, che il Potere legislativo dava facoltà al Potere esecutivo di occupare le case di Corporazioni religiose e senza nessuna specie di distinzione.

Ora, o Signori, se con questa legge noi domandiamo da una parte una procedura speciale per poter far presto, dall'altra però proponiamo che si dia alle Corporazioni religiose una rendita pari al reddito presunto dello stabile espropriato.

In conseguenza noi domandiamo realmente assai meno di ciò che fu altre volte concesso al Governo dal Potere legislativo.

Si dirà che allora trattavasi di occupazione provvisoria, ma fatto sta però, che tale provvisorietà ha continuato fino a che non venne approvata la legge sulla abolizione delle Corporazioni religiose.

Senatore Scialoja, *Relatore*. L'Ufficio Centrale avrebbe da fare una proposta.

Ministro delle Finanze. Se l'Ufficio Centrale ha da fare una proposta, noi l'ascolteremo; ma ripeto, desideriamo che non ci siano messi, come suol dirsi, dei bastoni nelle ruote del carro.

Senatore Scialoja, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja, *Relatore*. L'Ufficio Centrale, prendendo in considerazione parecchie delle osservazioni state fatte dall'onorevole Ministro delle Finanze, e specialmente quella relativa all'imbarazzo pratico che vi potrebbe essere in alcuni casi per distinguere quella parte dell'edificio che sia destinata ad uso pubblico dal resto, per cui non si saprebbe come proce-

dere per l'espropriazione del tutto, sicchè forse tale espropriazione potrebbe essere impedita, appunto perchè vi è quella parte la quale potrebbe essere altrimenti rispettata; propone che si elimini questo inciso dall'articolo 4, e si aggiunga qualche cosa di simile, non come eccezione ma come regola in fine dell'articolo 5, dove si dice che il Governo provvederà alla conservazione d'oggetti d'arte e di antichità, se mai ve ne saranno annessi all'immobile. Propone cioè di mettere ivi qualche cosa che possa concernere anche la conservazione di quegli edifici che sieno destinati ad opere o servizi di utilità generale; che d'altronde intende sottoposta sempre al criterio del Governo: il quale naturalmente può anche distruggere gli stabilimenti che non crede più utili, quando l'autorità di non conservarli gli viene da altra legge dello Stato.

Presidente. Dunque l'Ufficio Centrale consente a che l'inciso in questione sia tolto dall'articolo 4, per cui l'articolo medesimo resterebbe così concepito:

« Art. 4. Se per lo trasferimento della Capitale a Roma, il Governo riconosca la necessità di occupare in quella città case di Corporazioni religiose o altri immobili loro appartenenti, potrà pronunciarne l'espropriazione con Decreto Reale, deliberato in Consiglio dei Ministri, senza bisogno di altre precedenti formalità.

« Questo Decreto avrà tutti gli effetti del Decreto del Prefetto di cui all'articolo 48 della legge di espropriazione per causa di pubblica utilità 25 giugno 1865, N. 2359, pubblicata in Roma il 17 novembre 1870. »

Senatore Vigilani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigilani. Poichè è consentita la soppressione dell'inciso che ha formato oggetto di discussione, prima che si ponga a partito l'articolo 4, proporrei all'Ufficio Centrale di volere acconsentire ad una leggera modificazione nel testo dove si dice: *case di Corporazioni religiose od altri immobili loro appartenenti*. A me parrebbe più preciso il dire: *edifici od altri immobili loro appartenenti*.

Credo più conveniente il dire *edifici* che *case*, massime che quel nome è nel testo del progetto di legge stampato con lettera maiuscola.

Parlando di Corporazioni religiose, la parola *Case* significa piuttosto la famiglia delle Corporazioni medesime, anzichè l'*Edificio*. Del resto, colla legge non si intende solamente di fare facoltà al Governo di espropriare le Case che servono all'abitazione delle Corporazioni religiose, ma anche quelle che fossero di loro proprietà, senza servire loro d'abitazione.

Ed anche per questa osservazione, converrebbe usare un'espressione più larga, quale sarebbe, come diceva, la parola *Edifici*.

La cosa è stata talmente sentita, che l'onorevole Senatore Menabrea, dopo aver proferito la parola *Case* soggiunse, o meglio *Edifici*, o *altri immobili appartenenti a Corporazioni religiose*; ciò che dimostra

come un senso intimo suggerisca questa modificazione.

Pregherai quindi l'Ufficio Centrale ad acconsentire che sia usata la parola *Edifici* invece di quella di *Case*.

Senatore Scialoja, *Relatore*. Domanda la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja, *Relatore*. L'Ufficio Centrale non può trovare difficoltà ad acconsentire a questa modificazione, tanto più che esso proponeva fin da principio di usare la sola parola *immobili*, che è la parola certo più ampia e più comprensiva fra tutte. Ma dopo un colloquio avuto coll'onor. sig. Ministro della Giustizia, si credette usare la locuzione che si legge nell'articolo per togliere difficoltà secondarie, che si volevano eliminare; e certamente, come allora non si fece difficoltà intorno all'espressione, così non ne facciamo oggi, e siamo affatto indifferenti a che si dica *Edifici ed altri immobili*, o solo *immobili*, che sarebbe la parola più conforme al Codice Civile, e la più comprensiva di tutte.

Presidente. Allora alla parola *Case* si sostituirà quella di *Edifici*.

Senatore Scialoja, *Relatore*. Io proporrei la parola *immobili* esclusivamente, perocchè se si dicesse *Edifici ed altri immobili*, vi si avrebbe il genere e la specie.

Il genere è l'immobile, l'edificio è la specie. Se si enuncia il genere, vi resta compresa anche la specie.

Senatore Vigliani. Si potrebbe dire *qualunque immobile appartenga* ecc.

Ministro delle Finanze. Capisco, che forse l'esattezza della espressione sta in favore della proposta dell'onorevole Scialoja; ma io lo pregherei di volersi accostare alla proposta dell'onorevole Vigliani di *Edifici ed altri immobili* per il caso in cui potessero essere necessari, sebbene gli *Edifici* sia ciò cui si mira principalmente.

A stretto rigore di logica, sta la proposta dell'onorevole Scialoja; ma se egli non fa difficoltà, al Ministero pare più acconcia e più rispondente ai vari casi l'espressione suggerita dall'onorevole Vigliani.

Presidente. Pregherai gli onorevoli proponenti di redigere i termini in cui debba essere espressa la loro idea.

Ministro delle Finanze. I termini sarebbero questi: *edifici ed altri immobili appartenenti a Corporazioni religiose*.

Presidente. Se nessun altro domanda la parola, rileggo l'articolo colle proposte variazioni per metterlo a partito.

« Art. 4. Se per lo trasferimento della capitale a Roma, il Governo riconosca la necessità di occupare in quella città edifici ed altri immobili appartenenti a Corporazioni religiose potrà pronunciare la espropriazione con Decreto Reale, deliberato in Consiglio dei Ministri, senza bisogno di altre precedenti formalità.

« Questo Decreto avrà tutti gli effetti del Decreto del Prefetto di cui all'articolo 43 della legge di espropria-

zione per causa di pubblica utilità 25 giugno 1865, N. 2359, pubblicata in Roma il 17 novembre 1870. »

Chi approva questo articolo, sorga.

(Approvato.)

Presidente. Leggo l'art. 5. « Nel Decreto di espropriazione sarà indicato il termine allo scader del quale il Governo prenderà possesso dell'immobile. Questo termine non sarà minore di giorni 30 dalla notificazione del Decreto medesimo al Corpo morale spropriato.

« Il Governo provvederà alla conservazione degli oggetti di arte o d'antichità, se mai ve ne saranno annessi all'immobile. »

Senatore Scialoja, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja, *Relatore*. Qui sarebbe il caso di vedere con quali parole esprimere il concetto che fu indicato quando a nome dell'Ufficio Centrale si è proposto di trasportare il significato dell'inciso dell'articolo 4 alla fine dell'articolo 5.

Dico trovare le parole, perchè noi non mettiamo importanza alla locuzione, e solo cerchiamo quella che meglio valga a chiarire e a significare il nostro concetto. Qui sono esimii magistrati e avvocati insigni che possono suggerire appunto quanto noi domandiamo. Non mi periterei di cominciare a proporre una perchè temerei di suscitare una lunga discussione. Dirò solo, come ombra del mio pensiero, che forse potrebbe dirsi: *quegli edifici che sono destinati ad uso pubblico*; perchè il dire a *pubblica utilità* sarebbe un ripetere le parole della legge della espropriazione e generare equivoco: *uso pubblico*, mi pare che basterebbe.

Senatore Beretta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Beretta. Giacchè l'Ufficio Centrale ha usata nell'articolo l'espressione *opere di pubblico uso come sono gli ospedali, le biblioteche*, mi pare che al 2.° alinea si potessero inserire poche parole. Là dove dice: « Il governo provvederà alla conservazione degli oggetti d'arte ed antichità, se mai ve ne saranno annessi agli immobili »; io proporrei che si aggiungessero queste: « ed alla sostituzione di altri locali e per le biblioteche ed ospedali, se mai ne saranno annessi agli immobili ».

Siccome tutta la questione consiste, secondo me, nel modo di pagamento, perchè il Governo pagando in rendita, non avrebbe a sborsare che circa il 60 0/0 del valore, e bisognerebbe riedificare un altro locale per le biblioteche e per gli ospedali, così mi pare che dovesse il Governo provvedere a sostituire altri locali che possano servire agevolmente all'uso pubblico di ospedale o di biblioteca.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Le parole che propone l'onorevole Senatore Beretta farebbero credere che si tratti di andare ad espropriare degli ospedali. Io mi

appello a tutti i precedenti se mai si sia andato ad occupare ospedali per pubblico uso.

Io temo che questa formola d'altra parte non comprenda forse quanto nel concetto stesso dell'onorevole Senatore Beretta dovrebbe esservi compreso. Oltre agli spedali ed alle biblioteche, vi potrebbero essere infatti istituti non meno interessanti come raccolte d'antichità, musei, scuole e simili.

Io credo che quando voi consideriate tutto quello che si è fatto in passato ed in specie come realmente siamo ben lungi dal chiedere delle facoltà così late come si chiesero e furono concesse pel passato, vi potrete convincere che basta la discussione avvenuta in Senato perchè sia chiamata tutta l'attenzione del Governo sopra questo punto, e si sappia che nella esecuzione della legge si deve tener conto di queste case di uso pubblico, delle quali credo che sia molto difficile dare una definizione la quale da una parte comprenda tutto ciò che è nell'intendimento nostro, e dall'altra non dia luogo ad una grave difficoltà giuridica.

Quindi io pregherei l'Ufficio Centrale di non voler ulteriormente insistere sopra questo punto.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Alfieri.

Senatore Alfieri. Se gli esempi che abbiamo avuto prima, e particolarmente quelli che sono così acconci alla circostanza presente, cioè quelli che ci fornisce la storia del trasferimento della Capitale da Torino a Firenze, non mi dimostrassero che nell'Amministrazione non regna quello spirito di rispetto e di venerazione verso i monumenti artistici, che certamente nessuno può negare essere altissimamente locato nell'animo dell'onorevole signor Ministro delle Finanze, io mi accochierei alle parole che egli ha testè pronunziate; ma pur troppo molti sono gli esempi che hanno provato come sventuratamente in una gran parte delle persone incaricate di porre ad esecuzione le misure legislative dell'indole di quelle che il Senato sta ora discutendo, come in una gran parte, dico, di queste persone regni uno spirito, direi quasi, malevolo verso i monumenti d'arte, tanto più se questi trovansi in edifizi che sieno destinati all'esercizio del culto, o che rappresentino cose che in un modo o nell'altro al culto si riferiscano.

Tutti sanno come e con quale spirito di invasione, degno quasi direi degli antichi Barbari, con quale spirito di accanimento, di reazione, di vendetta e di dispetto siasi proceduto in ogni luogo che avesse una gloria, un carattere eminentemente artistico, massime poi se a questo carattere artistico andava anche unito il carattere religioso, e come questi locali fossero invasi da qualsiasi grado anche infimo di dipendenti dal Governo, ed adoperati a qualunque uso potesse essere necessario ai funzionarii della pubblica Amministrazione pel loro ufficio.

Ebbene! in presenza di questi fatti, che nessuno ignora, che hanno offeso il sentimento artistico ed il

rispetto a certi ricordi storici, ed a certi sentimenti che sono sparsi universalmente nelle popolazioni, in presenza di questi fatti, che hanno prodotto meraviglia ad una gran parte di stranieri, distinti cultori delle arti e delle memorie storiche, i quali vengono a visitare l'Italia, come il più illustre ed il più splendido Museo di queste memorie e di queste arti, di fronte a questi fatti, dico, io non potrei ora formulare un articolo che pienamente risponda al desiderio ed ai sentimenti che provo, ed ai quali credo partecipi la maggioranza del Senato. Vorrei però che, oltre alle assicurazioni che ci ha dato l'onorevole Ministro delle Finanze, e che pienamente rispondono al concetto che io mi faccio dei suoi sentimenti in questa materia, vorrei, ripeto, che le cose dette in quest'Aula fossero tenute bene a mente da tutti i capi delle Amministrazioni del Governo Italiano, e che ci fosse data, se non la certezza, almeno la speranza che gl'inconvenienti avvenuti nella circostanza del trasferimento della Capitale da Torino a Firenze non abbiansi a rinnovare.

Senatore Jacini. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Jacini. Desidererei che il Senatore Alfieri accennasse gl'inconvenienti che sono avvenuti nella circostanza del trasferimento della Capitale da Torino a Firenze, ch'egli qualificò per atti di vandalismo.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Per mia parte non posso che invitare il Senatore Alfieri ad indicare questi fatti, poichè non si calunnia un'Amministrazione come egli fa, senza indicare in modo preciso i fatti sopra i quali l'accusa è fondata.

Io comprendo benissimo che possa essere avvenuto a qualche agente secondario, il quale non è un professore di Belle Arti, ad una guardia doganale, per esempio, di aver commesso qualche errore; questo può essere avvenuto, ma non si può per questo accusare una Amministrazione intera di deliberata malevolenza verso oggetti artistici e di una malevolenza che sia diretta specialmente a quegli oggetti che si riferiscono a scopo religioso.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola. Raccomando però la calma nella discussione.

Senatore Cantelli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore Alfieri.

Senatore Alfieri. L'onorevole Cantelli ha domandato la parola, e credo che egli risponderà più ampiamente di quello che potrei fare io stesso a quella specie di sfida che mi hanno fatto gli onorevoli Jacini ed il Ministro delle Finanze, per dimostrare con fatti speciali la verità delle mie asserzioni; mi duole peraltro che il Ministro delle Finanze, nel prendere la difesa dell'Amministrazione finanziaria e degli agenti a lui subordinati, sia arrivato sino al punto di lanciare la parola *calunnia*.

Per verità, io posso avere esagerato nell'accusa, ma non so se nemmeno un esperto matematico qual è l'onorevole Sella, sappia sempre trovare la misura precisa; ma in ogni modo io mi riferisco ai fatti che sarà per allegare l'onorevole Cantelli, ed altro non intendo dimostrare se non che io mi son guardato dal proferrare parole che possano autorizzare il Ministro delle Finanze a qualificarle come calunnie.

Presidente. Il Senatore Cantelli ha la parola.

Senatore Cantelli. Io entro con dispiacere in questa discussione, giacchè l'ufficio che io copriva all'epoca del trasferimento della Capitale a Firenze mi mette in una delicata e difficile posizione.

Bisogna distinguere in due periodi il lavoro che si fece pel trasferimento della Capitale da Torino a Firenze. Nel primo di essi furono preparati i locali per il Parlamento, per i Ministeri e per le principali Amministrazioni, dietro progetti che venivano approvati dalla Commissione appositamente creata dal Ministro dei Lavori Pubblici, la quale ebbe naturalmente tutti i riguardi possibili alle condizioni speciali in cui si trovava, in fatto di monumenti d'arte, gran parte dei locali che si era nella necessità assoluta di occupare, nè si dipartì mai dai consigli degli uomini dell'arte che venivano consultati.

Ma nel secondo periodo, quando cioè i diversi Ministeri, per mezzo di loro speciali delegati, procedettero alla scelta di locali per i rami minori delle stesse Amministrazioni, e soprattutto per l'alloggio degli impiegati e degli inservienti, la cosa non procedette sempre così, e l'opera della Commissione fu non rare volte soverchiata. Fu allora che si procedette alla occupazione di case religiose in quantità superiore al bisogno, e che se ne occuparono alcune poco opportunamente per alloggio di impiegati e di inservienti, i quali non potevano certo avere per locali da essi occupati tutti quei riguardi che sarebbe stato necessario avere, attesa la forma loro e la loro destinazione anteriore.

Così accadde, per esempio, nel Convento di Santa Croce, la qual cosa provocò lagnanze e polemiche spiacentissime.

Io credo che a ciò volesse alludere l'onorevole Senatore Alfieri: e veramente i fatti da me accennati furono causa di osservazioni mosse da uomini dell'arte, i quali vedevano in quell'occupazione uno sfragio all'arte, trattandosi di locali, come quelli annessi a S. Croce ed a S. Marco, ricchissimi di cose che l'arte grandemente interessano.

Non fu certo buon consiglio il collocare, per esempio, l'amministrazione del lotto in S. Maria Novella, in modo che la estrazione si fa nel magnifico chiostro: ciò che offende giustamente le suscettività artistiche e religiose del paese.

Orn, ricordando ciò che allora accadde nell'occasione del trasferimento, veggio con qualche dispiacere che si vogliano fare molte facilitazioni per l'occupazione

degli edifizii o case religiose in Roma. E siccome mi preoccupo non poco delle grandi difficoltà che si incontreranno in Roma per trovare locali ove mettere le pubbliche amministrazioni, e dell'elevato loro prezzo, per cui vi sarà già naturalmente una certa tendenza a servirsi di preferenza di locali ora destinati al culto e ad abitazione di religiosi, non vorrei che queste medesime facilitazioni influissero a condurre il Governo a fare a Roma ciò che fece a Firenze, ove in occasione del trasferimento della Capitale e nei due anni successivi, prima che intervenisse la legge per la soppressione degli ordini religiosi, tutti i conventi e tutti i monasteri di Firenze furono in tutto o in parte occupati.

Non dico che in parte questo non fosse una necessità; ma aggiungo che le condizioni nelle quali si trovava Firenze di fronte a quelle di Roma sono molto diverse, che si poteva fare a Firenze assai più di quello che sarà lecito fare a Roma, che dei riguardi per le cose religiose converrà averne assai più in Roma di quello che bisognava averne a Firenze.

Quindi prego il Senato a voler considerare se il facilitar troppo il modo di espropriazione di questi locali non possa per avventura eccitare le pubbliche amministrazioni ad andare in una via, la quale credo che a Roma potrebbe avere conseguenze assai deplo-rabili.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Veramente l'ultima parte del discorso dell'on. Senatore Cantelli, quella cioè nella quale egli vuol persuadere il Senato a non esser largo nell'accordare delle facilitazioni per le espropriazioni delle case religiose, avrebbe trovata sede più opportuna quando si discuteva l'art. 4 nel quale si è deliberata la massima che per le espropriazioni di case religiose basti un Decreto Reale.

In quanto alla questione di massima convergo perfettamente che sotto un certo punto di vista l'espropriazione di alcuni conventi a Roma sia cosa assai più seria e più difficile di quel che lo fosse a Firenze; ma io lo prego di considerare per altra parte che, ove abbia per avventura messo gli occhi sopra una carta di Roma, la quale indichi la superficie dei conventi, e la estensione dei terreni che sono occupati da case religiose, e quando abbia fatto degli studi intorno alla quantità di persone che abitano in questi locali, vedrà che il problema offre sotto altri aspetti difficoltà molto minori di quello che offrì a Firenze.

Ma, ripeto, lascio stare la questione generale intorno alla quale vedo che l'onor. Senatore Cantelli stesso non fa una proposizione speciale, e vengo all'altra questione stata sollevata.

Nel modo con cui ha posta la questione l'onorevole Cantelli, la comprendo anch'io e non posso dargli torto, già avendo detto io stesso che qualche volta per ignoranza si era offeso anche qualche oggetto artistico.

Ricordo di avere in persona nel 1865 visitato in un locale una camera abitata da un usciere, nella quale camera con vero terrore vidi un affresco, che mi parve, se non m'ingannava, essere di Fra Angelico.

Può avvenire che un agente inferiore, non molto intelligente di queste cose, compia un simile fatto, e se guardiamo bene quello che è avvenuto per il passato in Italia, sappiamo pur troppo quanti oggetti artistici siano stati sciupati per ignoranza di coloro nelle cui mani erano caduti.

Quindi non nego che possa essere avvenuto qualche fatto: e anzi dirò che per parte mia mi sono le mille volte raccomandato al mio collega dell'Istruzione Pubblica, e delle belle Arti, acciò facesse riconoscere da persone esperte, in vari luoghi, ciò che poteva essere interessante per la storia dell'arte onde fosse conservato. Imperocchè non dovete chiedere da una Guardia Doganale, o da un altro funzionario di questa natura, delle cognizioni artistiche. Ma la parola che mi spiace molto è quella che disse il Senatore Alfieri, che cioè quegli atti fossero stati compiuti per malevolenza verso cose religiose.

Signori, sbagliare possono tutti; tutti posson peccare di ignoranza; ma è cosa ben diversa dall'aver un proposito di malevolenza, e di malevolenza poi per oggetti di belle Arti che riguardano cose più specialmente rispettabili.

Senatore Scialoja, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja, *Rel.* Se possiamo ritornare sul nostro proposito, direi che all'Ufficio Centrale pare che alla fine dell'art. 5 si potessero aggiungere alcune parole alla cui accettazione il Governo non dovrebbe trovare difficoltà di sorta.

L'art. 5 dice così: « Il Governo provvederà alla conservazione degli oggetti d'arte, o d'antichità, se mai ve ne saranno annessi all'immobile. » Si intende già che il Governo, quando giudica che uno stabilimento, un'opera qualunque abbiano cessato di essere d'utilità pubblica, possa ne' modi di legge restringerla o sopprimerla anche oggi senza occupare il convento, senza espropriare la casa.

Noi vogliamo che quando giudica che l'opera merita di essere mantenuta, invece di non espropriarla, come si era proposto sopra, la conservi: e che questa raccomandazione sia fatta come per le cose d'arte e di antichità.

Credo che così formulato e così inteso l'articolo possa essere accettato dal Ministero.

Ministro delle Finanze. Veramente io temo che ci ingolfiamo in un ginepraio di cui non si troverà più l'uscita. Infatti, se si tratta di oggetti d'arte o di antichità, per questi la legge vuole essere imperativa, essa deve volere che si conservino, poichè in caso contrario ci sarebbe ben attribuita l'accusa di barbarie. Se invece una parte di un edificio è destinata ad uso pubblico, per esempio, ad uso di biblioteca, deve ba-

stare che l'uso di tale biblioteca sia conservato se non in quello, in altro luogo.

Ora, se voi mettete nello stesso periodo la conservazione degli oggetti d'arte e di antichità e la conservazione della parte di un edificio destinato ad uso di pubblica utilità, che cosa succede? Che se si vuole espropriare un edificio che abbia, per esempio, tre camere destinate ad uso di biblioteca, od a qualche altro uso simile, si dovranno conservare le tre camere, e non si potrà, per esempio, riedificare lo stabile per adattarlo a nuovi bisogni.

Io confesso che credo sarebbe miglior partito tacere affatto su questo riguardo, poichè altrimenti, ripeto, entreremo in un ginepraio che ci procurerà molte difficoltà.

Senatore Astengo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Astengo. Pare a me che l'aggiunta proposta dall'Ufficio Centrale sia perfettamente inutile.

Coll'art. 4 è data al Governo una semplice facoltà di potere espropriare, quando ne riconosca la necessità.

Dunque bisogna prima che vi sia la necessità, e quando la necessità vi sia, è lasciato al discernimento del Governo, al prudente suo arbitrio di espropriare o no.

Ma se il Governo ha la facoltà di espropriare o non espropriare, ha naturalmente la facoltà di escludere dall'espropriazione una parte qualunque dell'edificio che credesse nell'interesse pubblico non doversi espropriare.

Il dire in un articolo di legge che il Governo provvederà alla conservazione delle parti di un edificio destinate ad uso di pubblico servizio, importa un obbligo preciso per una tale conservazione. Ma in questo caso bisogna bene che vi sia chi possa costringere il Governo all'osservanza di tale obbligo. Gli interessati adunque potrebbero credersi in diritto di costringere giuridicamente il Governo ad escludere dalla espropriazione quei beni che essi sostenessero, contro l'avviso del Governo, essere destinati a servizio pubblico.

Con ciò il Governo si troverebbe incagliato nell'esercizio delle facoltà che gli accorderebbe questa legge. Lasciando invece al Governo la libera facoltà di espropriare o non espropriare, secondo il proprio giudizio, è desso che deve apprezzare la utilità di conservare o no un edificio od una parte di esso all'uso che ha presentemente, e se convenga nell'interesse pubblico espropriarne una sola parte. Questa facoltà discrezionale risulta abbastanza dagli articoli già votati, senza che occorra il bisogno di aggiungervi una disposizione che mi pare perfettamente inutile.

Se poi si volesse negare al Governo il giudizio sulla opportunità di escludere per uso di utilità pubblica un edificio o una parte di esso, in questo caso l'aggiunta proposta dall'Ufficio Centrale sarebbe

un incaglio nell'esercizio di quei poteri eccezionali che si vogliono accordare col presente progetto, per affrettare il trasporto della Capitale. Io quindi voterò contro l'aggiunta proposta.

Senatore Scialola, *Rel.* Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialola, *Rel.* L'Ufficio Centrale si rimette al Senato perchè giudichi se sia utile che s'introduca quest'aggiunta nell'art. 5, o se la dizione dell'articolo garantisca già abbastanza quello che tutti sentiamo che debba essere garantito.

Senatore Beretta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Beretta. Giacchè l'Ufficio Centrale pare che rinunzi all'idea di fare un'aggiunta qualunque, ritiro anche io la mia.

Presidente. Ma la proposta dell'Ufficio Centrale debb'essere mandata ai voti.

Senatore Beretta. Io credo allora di dovermi opporre alla proposta dell'Ufficio Centrale.

A parer mio, l'aggiunta di dover conservare una parte dei locali nel caso di una espropriazione di tutto un fabbricato per convertirlo, a modo d'esempio, ad uso di uno dei Ministeri, od a sede del Parlamento, è una cosa impossibile ad eseguirsi all'atto pratico.

Supponiamo che in uno di questi locali vi siano una o più sala destinate ad uso di ospedale; si conserveranno esse come ospedale in un edificio destinato all'uso di cui ho fatto cenno?

— Mi pare impossibile che si voglia insistere su questo punto: epperò io rinnoverei la proposta già fatta, d'imporre cioè l'obbligo al Ministero di provvedere colla sostituzione di altri locali a quel servizio pubblico cui era destinata una parte del locale che si verrebbe ad espropriare.

In questo modo non sarebbero offesi i diritti di chicchessia. L'uso pubblico cui serve quel locale avrebbe ancora la sua destinazione fuori di quel locale ed a spese del Governo e non a danno delle Corporazioni che verrebbero espropriate. Perocchè, come vedete, si tratta di espropriare pagando soltanto il 60 per 0/0.

Se dunque la Corporazione, privata di questo edificio, avesse a sostituirne un altro per mantenere un ospedale, dovrebbe quasi duplicare la sua spesa.

Per queste ragioni io mi oppongo alla proposta dell'Ufficio Centrale.

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea. Invece delle parole che furono proposte dall'Ufficio Centrale, potrebbero, a parer mio, sostituirsi le seguenti, appunto tenendo conto delle osservazioni dell'onorevole Beretta.

« Il Governo provvederà alla conservazione degli oggetti d'arte o di antichità, se mai ve ne saranno annessi all'immobile, ed alla conservazione degli sta-

» bilimenti di pubblica utilità che esistessero nell'immobile espropriato ».

Voci. Ma è la stessa cosa.

Senatore Menabrea. No, perchè col mio emendamento si potrebbero trasportare in altro locale gli stabilimenti di pubblica utilità che esistessero nell'immobile espropriato, vale a dire, si avrebbe l'obbligo di trasportarli in altro luogo.

Presidente. Prego l'onorevole Senatore Menabrea d'inviare scritta la sua proposta al banco della Presidenza.

Darò in primo luogo lettura dell'aggiunta proposta dal Senatore Beretta.

Dopo le parole « *oggetti d'arte o di antichità*, propone che siano aggiunte le seguenti: *e alla sostituzione di altri locali per le biblioteche o ospedali*, alle quali terrebbero dietro quelle dell'articolo, *se mai ve ne saranno annessi all'immobile.* »

L'Ufficio Centrale modifica l'articolo 5° in questo modo.

« Nel Decreto di espropriazione sarà indicato il termine allo scader del quale il Governo prenderà possesso dell'immobile. Questo termine non sarà minore di giorni 30 dalla notificazione del Decreto medesimo al Corpo morale sproprariato.

« Il Governo provvederà alla conservazione degli oggetti di arte o d'antichità, alla conservazione o trasporto degli stabilimenti di pubblica utilità ove esistessero negli immobili. »

Accetta il Ministero quest'aggiunta?

Ministro dei Lavori Pubblici. Prego l'onorevole Presidente di mettere ai voti l'articolo intero: mi pare che ciò debba farsi prima.

Presidente. Ma prima debbo sapere se il Ministero accetta l'aggiunta.

Senatore Robecchi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Robecchi. La difficoltà che si incontra nel trovare non solo l'espressione, ma anche il luogo dove collocare quest'espressione, che indichi il concetto che si vorrebbe esprimere dall'Ufficio Centrale, prova, secondo me, che è perduta l'occasione e l'opportunità del concetto stesso.

Infatti, quale è stata quella disgraziata parola che ha fatto nascere il sospetto che si volessero espropriare anche gli ospedali, le Biblioteche ecc ?

È stata la parola dell'art. 4° del progetto del Ministero, che dice *appartenenti a corpi morali esistenti in Roma*, perchè si è detto vi sono corpi morali aventi scopo di beneficenza, come sono gli ospedali ed altri di simil genere.

Ora, questo dubbio è tolto dal momento che avete scritto nel vostro art. 4° che gli edifici, della espropriazione de' quali si tratta, sono soltanto quelli spettanti a Corporazioni religiose, le quali ordinariamente non hanno scopo di beneficenza.

Ove però qualcuno di questi edifici fosse destinato

1
L'inv. 25/12

ad uso di ospedale od altro, possiamo andar certi che non saranno espropriati.

Io, per parte mia, ho tanta fede nel Governo, da poter essere sicuro che non vorrà mai mettere mano a questi locali.

Dunque dal momento che voi avete cambiato la parola di *enti morali* in genere, in quella di *edifici spettanti a Corporazioni religiose*, avete tolto fin il più lontano sospetto che mai potesse il Governo andare ad espropriare ospedali o locali dedicati a pubbliche biblioteche e simili. Per cui io credo non si debba aggiungere altro a questo articolo.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. La parola è al sig. Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Il Ministero prega il Senato di non accettare altra aggiunta, perchè in sostanza qui in fatto è certo che noi non vogliamo andare ad invadere degli stabilimenti di pubblica utilità; noi abbiamo accettato di limitare il nostro progetto agli edifici ed altri immobili di Corporazioni religiose, ed io credo che l'entrare in particolari di questa natura non sia conveniente.

D'altronde poi, che significano quest'insolita diffidenza, queste insolite prescrizioni, che si pongono innanzi e che, per quanto io consulti tutte le leggi che abbiamo davanti a noi, pure non trovo in nessuna, non ostante ancora che per questa si sia fatto un passo più in là che non si era fatto per le altre?

Io prego il Senato a non volere introdurre queste aggiunte, le quali possono avere una portata pratica ben diversa, perchè non sarebbe fuor di proposito che, approvando queste aggiunte, si cercasse di dare l'aspetto di uno stabilimento destinato al pubblico uso, o di pubblica utilità ad un convento, per esempio, nel quale si distribuisse la minestra nel venerdì di ogni settimana, e via dicendo.

Queste aggiunte, queste parole potrebbero presentare un significato ben diverso da quello che è nell'intendimento di noi tutti, e d'altra parte il Governo, avendo già accettato di escludere da questa legge gli edifici dei corpi morali riguardo ai quali poteva esistere il dubbio di cui si tratta, parmi che non vi sia motivo alcuno per insistere nella proposta dell'Ufficio Centrale; tanto più che non è stato mai intendimento del Governo di toccare né ospedali, né altre istituzioni di pubblica utilità.

Ciò detto, avrei ancora qualche osservazione a fare sulla prima parte dell'articolo 5, ma forse converrà che sia prima pienamente esaurita colla votazione del Senato la discussione fattasi sin qui.

Presidente. L'articolo è stato modificato dall'Ufficio Centrale, quindi secondo l'andamento parlamentare diviene un emendamento fatto al testo presentato dal Ministero, ed un emendamento deve esser votato prima. Se il signor Ministro ha qualche osservazione a fare sulla prima parte dell'articolo, la faccia, perchè

altrimenti non so quali altri incidenti potrebbero prolungare la discussione.

Ministro delle Finanze. Ringrazio il signor Presidente di avermi corretto; il testo vero intorno al quale il Senato discute è la proposta dell'Ufficio Centrale; quindi il Ministero propone al Senato come suo emendamento l'articolo proposto dall'Ufficio Centrale nella sua prima parte; ci è poi la seconda parte sulla quale abbiamo altre osservazioni a fare intorno al termine di 30 giorni, che si vorrebbero compresi nel Decreto di espropriazione, che discuteremo più tardi. Per la chiarezza della discussione converrebbe che si mettesse a voti l'ultimo periodo dell'articolo votandolo come emendamento del Ministero.

Presidente. Veramente a me pare che sarebbe più logico esaminare la prima parte e poi la seconda; diversamente, saremmo obbligati a fare più votazioni.

Ministro delle Finanze. Questa osservazione reggerebbe se si fosse discussa la prima parte dell'articolo, prima dell'ultima; ma è avvenuto che nel votare l'articolo 4 si è fatta una riserva per una variazione all'ultima parte dell'articolo 5.

Per la prima parte, mi permetto di osservare che sta benissimo la prescrizione per la quale si deve indicare nel Decreto il termine allo scadere del quale si prenderà possesso degli immobili; ma poi si aggiunge: *il termine non sarà minore di giorni 30 dalla notificazione del Decreto medesimo al corpo morale spropiato.*

Noi preghiamo il Senato di non ammettere questo periodo, perchè il termine che ivi si stabilisce sarebbe troppo lungo. Considerate, o Signori, che avete votato adesso che la sede del governo deve essere stabilita in Roma non più tardi del 30 giugno.

Se è necessario provvedere alla concentrazione può stare quel termine; ma se non è necessario perchè volete farci aspettare inutilmente 30 giorni in tanta strettezza di tempo? Io osservo poi, e prego l'onorevole relatore a considerare che se si trattasse di una casa abitata, convengo che ci vorrebbe un certo tempo, ma se si trattasse per esempio di un giardino? In questo caso perchè mai si dovrebbe stare 30 giorni colle mani alla cintola aspettando che sia trascorso questo termine?

Io prego di non voler inceppare l'azione nostra, e prego l'Ufficio Centrale di non volere insistere su questa proposizione lasciando solo la prima parte dove è detto: *nel Decreto di espropriazione sarà indicato il termine allo scadere del quale il Governo prenderà possesso dell'immobile.*

Senatore Scialoja, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja, Relatore. Dirò quali sono le ragioni per le quali si è creduto, non solo opportuna, ma legalmente utile l'indicazione di un termine di giorni 30.

Innanzitutto farò la storia dell'introduzione di que-

sto inciso. Quando l'Ufficio Centrale propose alcuni emendamenti all'art. 4, supponeva che l'abbreviazione della procedura dovesse consistere in tutto ciò che precede la dichiarazione di pubblica utilità, e che inoltre non si dovesse mai incorrere nel caso di una discussione in giudizio plenario sulla liquidazione del prezzo. Di modo che era andato in questa parte anche al di là di ciò che il Ministero propose in quest'articolo e che l'Ufficio accettò.

L'Ufficio Centrale proponeva questo sistema, cioè che quando offerto il prezzo eccezionale di cui parla questa legge, quando, offerta la rendita, vi fosse opposizione alla liquidazione di questa rendita, poteano avvenire 2 casi: 1° che vi fossero elementi certi per questa liquidazione; 2° che si fosse proceduto per via di stima.

In entrambi questi casi richiedevasi che le carte si mandassero al tribunale nelle forme dell'articolo 31 della legge sull'espropriazione per causa di pubblica utilità, e che il Presidente del tribunale delegasse degli uomini esperti a rivedere quella liquidazione, o, quando si fosse trattato di stima avesse delegato degli esperti per rifare la stima, ma che questa stima o la liquidazione riveduta, sancita sommariamente dal tribunale, fosse diventata effettiva.

Invece il Ministro di Grazia e Giustizia, che mi dispiace non sia presente, credette che per garantire anche di più l'interesse della parte espropriata, da una parte si facesse a meno di andare dinanzi al Presidente del Tribunale, come si prevede negli art. 31 e seg.: ma che se mai nascesse questione sul prezzo, sulla sua liquidazione, sulla sua importanza, invece di questa procedura sommaria che l'Ufficio Centrale era disposto ad accordare, si andasse dinanzi il tribunale in giudizio plenario, quale è quello appunto che prevede la legge sull'espropriazione per causa di pubblica utilità negli articoli 51, 52 e seguenti.

E perciò si propose di introdurre nell'art. 8 la citazione appunto di questi articoli.

Quanto al termine, si lasciò in bianco il numero dei giorni, ma si ammise che dovesse prescriversi un limite minimo. L'Ufficio Centrale aveva proposto 20 giorni nel suo sistema; ma si lasciò in bianco per armonizzarlo con quegli articoli della legge della espropriazione forzata che si volevano conservati dal Ministro Guardasigilli.

Ora nell'art. 51 conservato e citato espressamente è detto:

« Ognuno di essi (parlando dei proprietari espropriati) nei 30 giorni successivi alla notificazione suddetta (cioè a quella sul prezzo) può proporre avanti l'autorità giudiziaria competente la sua istanza contro la stima fatta dai periti, ecc. »

Era appunto per compenetrare in un solo spazio di tempo i due termini che l'Ufficio Centrale scrisse la cifra 30 là dove si era lasciata in bianco. Oltre di che la legge citata nell'articolo medesimo soggiunge: « tra-

scorso questo termine senza che sia proposto richiamo dinanzi ai tribunali contro la stima, la indennità si avrà per definitivamente stabilita. » Perchè la indennità sia definitivamente stabilita, e perchè possa dal silenzio presumersene l'accettazione prima di procedere alla occupazione, avevamo combinato questi due termini in modo che si riscontrassero, e cominciassero e finissero insieme.

Ho mostrato come il termine di 30 giorni non era stato un termine messo a caso, nè che sia esatto che non ci sieno termini nella legge; quello invece era il riscontro di un termine posto in un articolo della legge generale e richiamato in questa, non per proposta dell'Ufficio Centrale che voleva anzi abbreviare al più possibile le forme giudiziarie, ma per proposta concordata fra l'Ufficio Centrale ed il Ministro.

Presidente. La parola è al signore Senatore Vigliani.

Senatore Vigliani. La storia che l'egregio Relatore dell'Ufficio Centrale ci ha narrato intorno a quest'articolo, mi pare che porga facile il modo d'intendere come sia occorso che si sia inserito un periodo il quale non solo non è necessario, ma va diametralmente contro lo scopo della legge, e bisogna pur dirlo, va pure contro il disposto della legge generale delle espropriazioni per causa di pubblica utilità, che, come sapete, è già stata pubblicata in Roma.

Conviene chiarire anzitutto, secondo il mio modo di vedere, quale sia il termine di 30 giorni che realmente esiste nella legge che ha citato. Il termine di 30 giorni, come avete inteso dalla lettura dell'art. 5 riguarda la facoltà che hanno gli espropriati di fare opposizione alla determinazione dell'indennità. Ma questo termine sospende forse la presa di possesso? Qui sta la difficoltà. Esso non la sospende punto, anzi nella legge è detto che, appena emanato il Decreto Reale, si prenderà immediatamente possesso dell'immobile espropriato, e gli espropriati non avranno altro mezzo di fare opposizione alla determinazione dell'indennità fuorchè il termine di 30 giorni.

Noi, invece, che cosa facciamo? Diamo due volte il termine di 30 giorni (mi spiace il dirlo e lo dimostrerò), e di più sospendiamo la facoltà di prendere possesso.

Dico che diamo due volte questo termine, perchè cominciamo a dare 30 giorni nell'art. 5, e durante questo termine si sospende la facoltà di prendere possesso, perchè nella relazione è detto che si dà questo termine perchè l'espropriato abbia tempo di esaminare se gli conviene o no accettare il corrispettivo dell'espropriazione. Poi, nell'art. 8, noi richiamiamo l'articolo 51 per le rimostranze del Corpo morale espropriato contro la determinazione del reddito netto, e così accordiamo ancora altri 30 giorni, i quali per verità non potrebbero che confondersi col primo termine accordato dall'art. 5 ed accordato con un fine diverso, col fine non soltanto di mettere in grado l'espropriato di lagnarsi dello smontare dell'indennità,

ma col fine di sospendere, ciò che è gravissimo in una procedura di espropriazione, la presa di possesso. Ma, mi si potrà dire: bisogna che voi manteniate intatti tutti quei termini i quali debbono servire allo stabilimento dell'indennità come provvede l'art. 8 il quale vuole che nell'atto stesso in cui si prende possesso, si faccia un atto, come dice l'articolo, di consistenza (sulla quale espressione farò qualche osservazione a suo tempo) dello stabile, e sta bene. Si fa quest'atto il quale permetta di conservare tutti quelli elementi che dovranno poi servire alla determinazione dell'indennità. Ma quando voi avete fatto questo, e lo fate nell'atto della presa di possesso, io credo che non avete più nessuna ragione di stabilire il termine di altri 30 giorni per prendere possesso.

Sarebbe necessario questo termine, quando ne avesse bisogno lo espropriato per mantenere le circostanze di fatto che sono necessarie all'esperimento delle sue ragioni, ma, come io vi accennava, questa necessità scompare dal momento in cui la presa di possesso deve essere accompagnata da un atto che non è prescritto dalla legge generale di espropriazione per pubblica utilità.

Ora quando in questo sistema si prescrive quest'atto, e dal momento in cui voi provvedete a che l'espropriato possa avere salve tutte le prove che sono necessarie per stabilire l'indennità, io credo veramente che il termine di 30 giorni di cui parla l'articolo 5 sia affatto superfluo e chiarisca piuttosto un equivoco dell'Ufficio Centrale.

Senatore Scialoja, *Relatore*. Domando la parola.

• **Presidente**. Ha la parola.

• **Ministro dei Lavori Pubblici**. Domando la parola.

Senatore Scialoja, *Relatore*. Ho poche parole a dire su questo particolare, se me lo permette l'onorevole signor Ministro.

Io non mi maraviglierei se fossimo incorsi in un equivoco, atteso il modo come sono stati compilati questi articoli, ed i signori Ministri ed l'Ufficio Centrale lo sanno, cioè dopo lunghi dibattimenti e dopo avervi introdotta moltissime modificazioni. Nullameno non vorrei neanche che fossimo troppo facilmente imputati d'equivoci, e che con questa prevenzione potessimo introdurvi correzioni che fossero un equivoco esse medesime.

Tale mi parrebbe in parte quella dell'onorevole Senatore Vigliani, se io mal non mi appongo; e dico in parte, perchè io convengo che il suo ragionamento è fondato sul vero per una parte; ma per un'altra parte, mi pare che egli alla sua volta sia incorso in un equivoco.

L'articolo 7 finisce così: « L'offerta della rendita sarà fatta colla notificazione del Decreto Reale che pronuncia l'espropriazione. »

Nell'articolo di cui parliamo adesso, e che ha dato luogo alle osservazioni dell'onorevole Ministro delle

Finanze, è detto: « Questo termine non sarà minore di 30 giorni dalla notificazione del decreto medesimo al Corpo morale espropriato ecc. », così i 30 giorni che cominciano a decorrere da questa notificazione, sono i medesimi che cominciano a decorrere perchè il Corpo morale, col silenzio, dia luogo a ritenere di avere esso accettato il prezzo.

Sicchè per questa parte parmi che non siamo incorsi nell'errore grossolano di accordare 60 giorni invece di 30: cioè prima 30 giorni per l'occupazione, e poi 30 per il prezzo.

Qui mi permetterà l'onorevole Vigliani di dire che se da una lettura rapida data agli articoli, non composti molto elegantemente, egli ha potuto incorrere in errore, certamente maggiore sarebbe stata la nostra colpa quando vi potessimo essere incorsi dopo averli abbastanza meditati.

Dunque questa prima imputazione è tolta via.

Rimane l'altra parte del suo discorso, che mi permetterò di esaminare. Dirò le ragioni per cui abbiamo creduto far riscontrare tra loro questi termini: se il Senato non le troverà sufficienti, potrà emendare l'articolo da noi proposto, senza inconvenienti.

Ecco le ragioni:

Posto che i due termini sono compenetrati in uno, noi abbiamo detto: se questo termine è imposto al Governo perchè occupi alla sua scadenza lo immobile, e nel tempo medesimo è imposto al Corpo morale perchè rifiuti, o altrimenti s'intende al suo scadere avere definitivamente accettato il prezzo, avverrà che quando il Corpo morale, scorsi i 30 giorni, non si sarà opposto, siccome il prezzo s'intende accettato, è inutile fare lo stato di consistenza.

Lo stato di consistenza diventa indispensabile per entrare nella occupazione quando il Corpo morale rifiuta il prezzo, perchè in questo caso bisogna andare incontro ad un giudizio plenario.

Ora, siccome il fare lo stato di consistenza è fare una spesa, e quando si tratta di alcuni edifizii, come di conventi che hanno divisioni e suddivisioni, e dove possono esistere oggetti d'arte, naturalmente si debbono sentire anche i rilievi che debbono fare le parti interessate, occorrono tempo e spese considerevoli.

Questo tempo e queste spese sono certamente necessari per occupare l'immobile espropriato quando vi ha questione sul prezzo; ma quando questione sul prezzo non vi è, allora diventa inutile lo stato di consistenza.

Ora, siccome è da presumere, per le condizioni delle cose che tutti intendono, che i corpi morali il più delle volte accettino col silenzio, così la compenetrazione dei due termini avrà frequentemente per effetto il risparmio del tempo e delle spese di cui abbiamo parlato.

Capisco che non è necessario che si riscontrino perfettamente questi due termini, ma allora lo stato di consistenza dovrà essere fatto sempre. Vegga il Senato quale de' due sistemi crede preferibile.

Quanto a me, ho dette le regioni che all'Ufficio Centrale sembrano atte ad appoggiare la sua proposta.

Presidente. La parola spetta al Signor Ministro dei Lavori Pubblici.

Ministro dei Lavori Pubblici. Mi sembra che volesse dire qualche parola l'onorevole Senatore Vigliani.

Presidente. La parola è al Senatore Vigliani.

Senatore Vigliani. Se è occorso equivoco da parte mia, è stato di parole, che forse non erano precise.

Io intesi dire che nel progetto di legge due sono i termini in realtà stabiliti; ma non intesi di dire che questi due termini nella loro decorrenza non venissero ad assorbirsi. Lo stabilire due termini in due diversi articoli per lo stesso oggetto, mi concederà l'onorevole Scialoia che sarebbe un'accusa fatta alla legge, accusa che il magistrato non potrebbe altrimenti evitare, se non supponendo che il termine secondo abbia un altro punto di decorrenza. E per verità se la legge stesse come è stata presentata, io credo che ogni magistrato la interpreterebbe così: che sono stabiliti 30 giorni unicamente per la presa di possesso, e che dopo preso il possesso, all'espropriato siano accordati dalla legge comune altri 30 giorni per far valere le sue lagnanze. Il Senatore Scialoia, saggio come è, ha inteso benissimo che la cosa non può procedere a questo modo, e concesse che i due termini di 30 giorni non ne formano che uno, perchè ha fissato egli medesimo un sol punto di decorrenza, vale a dire la notificazione del Decreto Reale di occupazione, a cui avete inteso dover andare sempre unita la determinazione dell'indennità.

Ora io vi domando se con la notificazione del Decreto a cui va unita la determinazione dell'indennità, sia ancora necessario per l'espropriato un altro termine che riguarda la presa di possesso; questo termine io non arrivo ad intendere.

Io credo che il sistema dell'Ufficio Centrale sarebbe giusto, quando si desse la facoltà di prendere il possesso senza determinazione di termini, e coll'obbligo soltanto di notificare all'espropriato che in quest'occasione si fa l'atto di consistenza per accertare i beni, e ch'egli dal giorno della notificazione del decreto e dell'offerta indennità ha 30 giorni per far valere i suoi richiami.

A me pare che questo debba essere il sistema più razionale ed anche più conforme al diritto comune da ammettersi in questa materia; io sarei felice se questa opinione ottenesse l'approvazione dell'Ufficio Centrale e dell'egregio suo relatore.

Presidente. La parola è all'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici.

Ministro dei Lavori Pubblici. Aveva domandato la parola, ma ormai, dopo le cose dette dall'onorevole Senatore Vigliani, mi par superfluo ciò che io volevo dire.

Richiamerò nondimeno l'attenzione del Senato a considerare lo spirito da cui questa legge è informata.

Noi intendiamo fare una legge eccezionale per l'espro-

priazione, la quale solleciti la procedura dell'occupazione. Invece col secondo periodo di quest'articolo si viene a stabilire eccezionalmente un termine fra l'intimazione del Decreto e l'effettiva occupazione, mentre la legge generale sulla espropriazione non ne fissa alcuno. La legge proposta provvede con cautela a stabilire il prezzo, dà la sicurezza che il prezzo possa essere liquidato d'accordo fra le parti, e nei casi di contestazione stabilisce il modo con cui la contestazione deve venire giudicata.

E questo sta bene; ma negli articoli successivi veniamo a disporre altrimenti. Fu l'Ufficio Centrale che suggerì le cautele da osservare onde il prezzo sia il prezzo vero, ed i diritti di tutti gli interessati rimangano illesi; ma rispetto all'occupazione che è urgente si faccia, che non offende le ragioni di nessuno, ma che nello stesso tempo permette al Governo di compiere il proprio incarico, di provvedere cioè al trasferimento nel periodo di tempo prefisso dalla legge, è impossibile introdurre un termine come questo che contraddice allo spirito della legge.

Nell'articolo antecedente si dice: « Questo decreto avrà tutti gli effetti del decreto del Prefetto » e dopo, in un articolo successivo, veniamo ad aggiungere un obbligo, che il decreto del Prefetto non potrebbe imporre a termine della legge generale. Il decreto del Prefetto ci permetterebbe di occupare immediatamente l'immobile appena fosse depositato il prezzo offerto; qui invece esigiamo che decorrano 30 giorni fra l'intimazione del Decreto Reale e l'occupazione.

L'Ufficio Centrale e l'onorevole Senatore che ne esponeva il concetto, dicono occorrere questo termine per fare quell'atto di consistenza (come fu chiamato) e che è un atto giustissimo, perchè se noi, occupati gli edifici, ne alteriamo le condizioni attuali, quando poi saremo a discutere sulla liquidazione del prezzo, non avremo più gli elementi per concretarne il vero valore all'epoca dell'occupazione. Ma quest'atto può impiegare ed impiegherà sempre un termine di 30 giorni? Nella maggior parte dei casi due o tre giorni potranno bastare. In due o tre giorni si può fare l'atto di consistenza di qualunque edificio; quindi io domando, perchè si vuole imporre quest'obbligo di stare 30 giorni ad aspettare inoperosi, e fare dopo le verificazioni di consistenza, che potrebbero menare a contestazioni, per appianar le quali si richiederebbe dell'altro tempo? Certo l'Ufficio Centrale era animato dal desiderio di tutelare gli interessi degli espropriati; ma io prego l'Ufficio Centrale ed il Senato a considerare che noi in questa legge dobbiamo cercare di mettere disposizioni che non ci allontanino dallo scopo che ci siamo proposti; quello cioè di far presto.

Presidente. Pare che il Ministero proponga la soppressione della prima parte dell'articolo.

Ministro delle Finanze. Non di tutta la prima parte, ma di quella relativa al termine.

Presidente. L'Ufficio Centrale insiste?

Senatore Scialoja. Relatore. Io per parte mia non c'insisto; ho già detto quale era lo scopo dell'Ufficio Centrale, quello cioè di far risparmiare al Governo tanti atti di consistenza: il Governo crede di farli; l'Ufficio Centrale non trova difficoltà.

Presidente. Allora si tratterebbe di votare l'articolo paragrafo per paragrafo.

Metterò quindi ai voti il primo paragrafo.

« Art. 5. Nel Decreto di espropriazione sarà indicato il termine allo scader del quale il Governo prenderà possesso dell'immobile. Questo termine non sarà minore di giorni 30 dalla notificazione del Decreto medesimo al corpo morale spropiato. »

Metto ai voti....

Ministro delle Finanze. Mi permetto di osservare che non deve essere messa ai voti per ora che la sola prima parte di questo paragrafo, cioè sino alle parole: « il Governo prenderà possesso dell'immobile. » Quanto alle altre: « Questo termine ecc. » per ora non devono essere votate.

Presidente. Metto dunque ai voti la prima parte del paragrafo primo dell'art. 5.

Chi è d'avviso che debba conservarsi questa prima parte, si alzi, e chi è d'avviso contrario, cioè che non debba questa parte conservarsi, stia seduto.

Senatore Mirabelli. Pregherei il signor Presidente a rileggere il testo della parte che si deve ora votare.

Presidente. Essa è così concepita:

« Nel Decreto di espropriazione sarà indicato il termine allo scader del quale il Governo prenderà possesso dell'immobile. »

Chi approva questa prima parte, sorga.

(Approvato.)

Ora rileggo la seconda parte.

Una voce (dal banco dell'Ufficio Centrale). Non credo che debba leggersi, perchè è stata ritirata.

Presidente. Questa seconda parte deve essere votata perchè è nell'emendamento dell'Ufficio Centrale, e chi non la vuole, la rigetti. Ed è poi appunto perchè questa seconda parte non formava un capoverso da sé, che io son testè caduto in equivoco, intendendo che questa prima parte fosse tutto il primo capoverso, da me letto, e la seconda parte l'altro capoverso.

Rileggo dunque detta seconda parte del primo capoverso.

« Questo termine non sarà minore di giorni 30 dalla notificazione del Decreto medesimo al Corpo morale spropiato. »

Chi l'approva, si alzi.

(Non è approvato.)

Adesso metto ai voti l'altra parte coll'aggiunta dell'Ufficio Centrale.

Ministro delle Finanze. Siccome il Ministero propone come emendamento l'articolo senza variazioni ed aggiunte, così pregherei il signor Presidente a mettere ai voti l'antica redazione.

Presidente. Permetta: siccome l'articolo sul quale si discute è quello dell'Ufficio Centrale, così lo metto ai voti come emendamento.

Ministro delle Finanze. Siccome il Ministero ha fatto suo l'articolo dell'Ufficio Centrale intorno a cui il Senato discute, pregherei il Senato stesso a volere adottare la proposta primitiva quale venne stampata e distribuita.

Senatore Astengo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Astengo. Faccio osservare che il periodo che ha per oggetto di provvedere alla conservazione degli oggetti d'arte e di antichità sta tanto secondo la proposta dell'Ufficio Centrale, come secondo la proposta del Ministero: la discrepanza sta intorno all'aggiunta che vorrebbe farvi l'Ufficio Centrale.

Parmi adunque che si debbano fare due votazioni distinte, una sulla prima parte e l'altra sulla seconda. Se non si adotta questo sistema, bramerei sapere come si dovrà votare. La prima parte la vogliamo tutti. È solamente sulla seconda parte che voteranno in senso negativo coloro che sono dell'avviso del Ministero.

Dunque bisogna fare la divisione.

Presidente. Scusi; non credo che si possa fare la divisione: sono due dizioni diverse; chi vuole la redazione dell'Ufficio Centrale, rigetti quella del Ministero, e viceversa, chi vuole la redazione del Ministero, rigetti quella dell'Ufficio Centrale.

Senatore Astengo. Pregherei di por mente se le parole della Commissione non sieno eguali a quelle del Ministero.

Presidente. Leggo la redazione primitiva:

« Il Governo provvederà alla conservazione degli oggetti di arte od antichità, se mai ve ne saranno » annessi all'immobile. » Ed è questa che accetta il Ministero. L'Ufficio Centrale invece dice:

« Il Governo provvederà alla conservazione degli oggetti d'arte od antichità, ed alla conservazione o trasporto degli stabilimenti di pubblica utilità, ove esistessero nell'immobile. »

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea. Ho domandato la parola per parlare sull'ordine della votazione.

La proposta che fa l'onorevole Ministro concorda con una parte di quella dell'Ufficio Centrale. Noi accettiamo tutto ciò che propone il Ministro, ma domandiamo che sia messa ai voti anche l'aggiunta che abbiamo fatta noi.

Ministro delle Finanze. Per non perder tempo, sia pure così.

Presidente. Ma la Commissione non fa un'aggiunta: se avesse fatto un'aggiunta, sarebbe come dica l'onorevole Menabrea; ma qui si tratta di un emendamento che cambia il senso.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Per togliere ogni ulteriore discussione, e per non far perdere un tempo tanto prezioso ai membri di questo illustre Consesso, da parte nostra consentiamo che si cominci a votare tutto l'articolo come è stampato; poi verrà ai voti l'aggiunta che propone l'Ufficio Centrale, ed allora pregheremo il Senato di non accettarla.

Senatore Amari Prof. Demando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Amari Prof. Mi pare necessario arrestarsi alle parole *oggetti d'arte o d'antichità*, giacchè le parole seguenti: *se mai ve ne saranno annessi*, le giudico superflue; se vi saranno oggetti d'arte, o d'antichità il Governo provvederà alla loro conservazione, se non ve ne saranno, non potrà conservarli.

Presidente. Accetta il Ministro?

Ministro delle Finanze. Perfettamente.

Presidente. Dunque si voterà innanzi tutto la prima parte: « Il Governo provvederà alla conservazione degli oggetti d'arte o di antichità. »

Chi la approva, sorga.

(Approvato.)

C'è poi un'aggiunta antecedente a quella dell'Ufficio Centrale, dell'onorevole Senatore Beretta; del seguente tenore: « ed alla sostituzione di altri locali per le biblioteche e gli ospedali. »

Senatore Beretta. Siccome sento che anche l'Ufficio Centrale è disposto a ritirare l'aggiunta che aveva fatta, e poichè nel proporre la mia, io aveva in mira soltanto di combattere quella dell'Ufficio Centrale, per facilitare la votazione, confidando che il Ministero stesso provvederà alla necessità di avere dei riguardi speciali agli ospedali e alle biblioteche, se mai ve ne fossero nell'immobili espropriati, io ritiro la mia proposta.

Presidente. Allora, avendo il Senatore Beretta ritirata la sua aggiunta, pongo ai voti quella dell'Ufficio Centrale, che è del seguente tenore: « ed alla conservazione o trasporto degli stabilimenti di pubblica utilità. »

Chi la approva, sorga.

(Non è approvata.)

Ora pongo ai voti le ultime parole:

« Se mai ve ne saranno annessi all'immobile. »

Chi le approva, sorga.

(Approvato.)

Ora rileggo l'intero articolo per porlo ai voti:

« Art. 5. Nel Decreto di espropriazione sarà indicato il termine allo scader del quale il Governo prenderà possesso dell'immobile.

» Il Governo provvederà alla conservazione degli oggetti d'arte o d'antichità, se mai ve ne saranno annessi all'immobile. »

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Leggo l'articolo 6:

« Qualunque opposizione non potrà sospendere la presa di possesso.

» Nell'atto di prendere possesso sarà compilato uno stato di consistenza dell'immobile da un perito nominato dal Presidente del Tribunale civile sopra domanda dell'autorità incaricata della espropriazione.

» Gli'interessati potranno assistere alla compilazione dello stato di consistenza per fare i loro rilievi.

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigliani. Intendo di fare una proposta di piccolo momento, ma che pure nel linguaggio legislativo, a me pare che abbia qualche importanza.

Ho già notato, parlando al Senato sull'articolo precedente che trovavo in questo articolo 6 la citazione di *uno stato di consistenza*. Nella nostra legislazione questa espressione non s'incontra; si parla di descrizione di stabili in generale, e quindi non credo che convenga scostarsi da ciò che si suole ordinariamente dire nel linguaggio legislativo. Quantunque l'espressione possa trovare appoggio in qualche testo di lingua, giacchè l'onorevole Senatore Scialoja mi fa sentire che si usa in Toscana, e sebbene io riverisca altamente l'autorità della Toscana, in questa materia pure quando si tratta di fare delle leggi, credo sia meglio attenersi allo stile del nostro linguaggio legislativo. Io crederei quindi in questo caso espressione più nota quella di *descrizione dello stabile*, perchè precisamente questa descrizione è quella che conterrà tutti gli elementi necessari a farne la valutazione.

Senatore Scialoja Relatore. Ho detto fin da principio che l'Ufficio Centrale non fa questione di parole, ma che parlando all'Italia le parole toscane sieno più acconce che le altre. Si potrebbe allora usare non più l'espressione di legge, ma una frase che userebbe qualunque grammatico e che si trova nell'articolo 1586 del Codice civile, e che dica; « sarà proceduto alla descrizione dello stato della casa. » Ma questa siccome non è più nome dell'atto, ma è l'indicazione di ciò che si fa, e tutte le parole sono realmente italiane, possono benissimo accogliersi.

Senatore Vigliani. Accetto di buon grado la proposta che risulta dall'articolo del Codice civile, perchè per me è la prima autorità in materia di lingua, quando si tratta di far leggi che riguardano il diritto civile.

Presidente. Favorisca l'onorevole Relatore di mandare al banco della Presidenza la sostituzione che intende sia fatta all'articolo in discussione.

Essa è così concepita:

« Nell'atto di prendere possesso, sarà compilata la descrizione dello stato dell'immobile, ecc. »

Se nessuno domanda la parola, la metterò ai voti.

Rileggo tutto l'articolo.

« Qualunque opposizione non potrà sospendere la presa di possesso.

» Nell'atto di prendere possesso, sarà compilata la descrizione dello stato dell'immobile da un perito nominato dal Presidente del Tribunale civile sopra domanda dell'autorità incaricata della espropriazione.

» Gli interessati potranno assistere alla compilazione dello stato di consistenza per fare i loro rilievi. »

Ministro delle Finanze. Nell'ultimo alinea bisognerà ripetere le stesse parole sostituite nel secondo.

Senatore Scialoja, Rel. Crederei più opportuno richiamare l'attenzione dell'onorevole Senatore Vigliani e del Senato, anche su questo punto. Invece di dire *assistere alla compilazione della descrizione* si potrebbe dire: *assistere alla descrizione*, perchè la descrizione è l'atto e l'azione nello stesso tempo.

Presidente. Si direbbe adunque: « Gli interessati potranno assistere alla descrizione dello stato degli immobili per farne i rilievi. »

Chi approva quest'articolo così emendato, si alzi.

(Approvato.)

Do lettura dell'articolo 7:

« Ai detti Corpi morali sarà data in corrispettivo una rendita cinque per cento pari al reddito netto dell'immobile espropriato, tenendo ragione dei frutti a loro favore dal giorno del possesso.

» Il reddito netto dell'immobile sarà stabilito nella misura delle denunce accertate, o dell'accertamento d'ufficio, che possa mai essere fatto per l'applicazione d'imposte dirette.

» In difetto si terrà ragione degli affitti: e, dove questi mancassero, si procederà per istima di periti alla determinazione di esso reddito netto.

» L'offerta della rendita sarà fatta colla notificazione del Decreto Reale che pronuncia l'espropriazione. »

Io proporrei di votare quest'articolo, paragrafo per paragrafo.

Ministro delle Finanze. Se non vi fossero opposizioni, mi pare che si potrebbe votare nel suo complesso.

Presidente. Ho fatto questa proposta perchè un onorevole Senatore ha domandato di parlare.

Leggo nuovamente il 1.° paragrafo:

« Ai detti Corpi morali sarà dato in corrispettivo una rendita cinque per cento pari al reddito netto dell'immobile espropriato, tenendo ragione de' frutti a loro favore dal giorno del possesso. »

Senatore Casati. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Casati. Faccio una semplice interrogazione.

Perchè a questi Corpi morali, i quali sono riconosciuti esistenti, si vuol dare una rendita piuttosto che il capitale?

O questi Corpi morali sono veramente Corpi riconosciuti esistenti, e perchè si deve far per loro un'eccezione alla legge comune sulle espropriazioni che

vuole si paghi il valore dello stabile? O questi Corpi morali non li riconoscete come esistenti, e li considerate come soppressi, se non altro *in fieri*, e allora non date loro niente, e prendete loro lo stabile senza compenso.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Mi rincresce di dover dire che trovo l'onorevole Senatore Casati troppo radicale nelle sue conclusioni, e che non posso essere così avanzato quanto egli è nella proposta che fa al Senato, imperocchè vi è un principio che il Parlamento ha molte volte ammesso, cioè che si debba procedere all'incameramento dei beni di mano morta, e che si debba dare agli enti morali possessori di certi stabili, una rendita corrispondente a quella dello stabile di cui veniva espropriato. Questa è la posizione che noi proponiamo di fare a questi Corpi morali, cioè di dar loro una rendita corrispondente a quella presunta del reddito dello stabile di cui vengono espropriati.

Noi ci fermiamo là.

È tutt'altra questione quella di vedere se debbono questi enti morali essere soppressi o no. Su questa gravissima questione potranno farsi a suo tempo altre proposizioni davanti il Parlamento; ma per ora ci parrebbe veramente inopportuno il parlarne.

Io spero che dopo queste spiegazioni l'onorevole Senatore Casati non vorrà essere avverso alla proposta del Ministero.

Senatore Casati. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Casati. L'onorevole signor Ministro mi fa conoscere che questi Corpi morali sono attualmente nella loro pienezza di esistenza. Ora, perchè si fa una differenza a loro riguardo, eccettuandoli dal partecipare ai provvedimenti stabiliti dalla legge generale sulla espropriazione forzata?

Anch'essi dovrebbero avere intero il loro capitale. Se questi Corpi morali esistono, certamente, espropriandoli della loro abitazione, dovranno far ricerca di un altro edificio per trasportarvi la loro dimora.

Ora, con una semplice rendita non lo potranno certamente acquistare, giacchè per fare un simile acquisto sono obbligati a sborsarne il prezzo. Dunque io non vedo il perchè abbiano ad avere solamente il corrispondente alla metà del capitale presso a poco, invece del capitale per intero.

Ma si dirà: il Corpo morale, una corporazione religiosa per esempio, potrà andare ad abitare un altro convento del medesimo ordine.

Prima di tutto non so se sia giusto, per la libertà di tutti gli individui, che si possa obbligarli ad andare in un altro convento, quando non abbiano voglia di andarci.

Questo è il primo caso.

Ecco ora il secondo. Non vi potrebbe essere un Corpo

morale che non abbia un altro convento fratello? e i componenti quei Corpi dove andranno?

Non è detto che tutti i Corpi morali abbiano più conventi: non lo so; ma vi possono essere di quelli, e credo di fatto che ve ne sia qualcheduno, così ristretti di numero, pei quali non vi sia un secondo convento dove riparare. Questi devono perciò prendere una casa per loro uso d'abitazione fino a tanto che una legge di soppressione non li cacci via in generale.

Dunque attualmente il signor Ministro mi ammette che per ora non c'è soppressione. La legge relativa sarà una cosa che succederà o non succederà.

Non ammette la legge di soppressione, ma ammette che questi Corpi morali sono veri, vivi ed esistenti; dunque essi hanno il diritto di essere trattati come un altro proprietario qualunque a cui è tolta la sua proprietà.

Io non posso uscire da questo dilemma.

Presidente. La parola è al Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Scialoja, Relatore. Vi ha certe obiezioni che hanno il torto di arrivare un poco troppo tardi, contro la legislazione del paese: poichè o Signori, noi abbiamo già intorno a questa materia dell'asse degli Enti religiosi una legislazione vigente in tutta Italia.

Senza entrare qui a discutere di possibile soppressione o no, il fatto è che ci troviamo a fronte di Corporazioni religiose esistenti, cioè di personalità civili religiose che continuiamo a riconoscere, oggi, mentre discutiamo questa legge: ma anche nel resto d'Italia ci siamo trovati a fronte di Enti religiosi, di corporazioni, di benefici od altri Corpi morali di simil natura, che abbiamo conservati, la cui personalità civile non abbiamo punto abolita, e di cui abbiamo voluto convertire i beni, vale a dire espropriarli sotto la forma che avevano di proprietà immobiliari, per sostituirvi il loro prezzo. Ed in allora che cosa abbiamo fatto?

Noi in questa conversione abbiamo tenuto conto della rendita degli immobili, ed abbiamo assegnata a questi Corpi una rendita pubblica uguale. Ora, quando tutta la legislazione dello Stato relativa agli enti conservati ed esistenti si fonda appunto su questo criterio per ciò che riguarda la liquidazione del valore dei beni immobili posseduti da loro, ci è sembrato che sarebbe stato uscire da tutti questi precedenti legislativi, se in Roma si fosse cominciato ad applicare a questi enti ed a' loro beni, ad occasione di questa specialissima espropriazione di pubblica utilità, un criterio diverso. Eppoi quel criterio è per se stesso tale che ci è sembrato giusto sempre nelle specie simili alla presente.

Quando si tratta di privati, la espropriazione consta di diversi elementi economici e giuridici rispetto a quelli che posseggono gli immobili, i quali non si riscontrano tutti quando quello che possiede è un ente morale, un ente astratto. Imperocchè l'individuo ha certe relazioni private e singolari con le cose che possiede, le

quali relazioni si risolvono poi in modi di soddisfazione, in pregi di affezione, che non si possono verificare certamente in un ente morale.

Io ho la mia casa, il mio giardino, e se mi dessero anche una casa, un giardino più belli, mi sentirei sempre un poco offeso nel mio affetto per ciò che io possiedo come individuo; ma il Corpo morale che possiede per ritrarre un vantaggio semplicemente finanziario dalla cosa che possiede, la vera relazione che stabilisce tra se medesimo e la proprietà stessa sta appunto in questa relazione puramente economica. E perciò credo che sia giusto che questa relazione economica rappresentata dal frutto che si ricava dall'immobile sia rispettata, sostituendovi il frutto che si potrà ricavare da un'altra specie di valore; il quale sebbene mobile di sua natura, ha pure tanta stabilità quanta un immobile, come appunto è quello dei fondi pubblici consolidati.

Senatore Casati. Vorrei fare una sola osservazione, e dimanderei la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Casati. Io faccio una semplice osservazione all'onorevole Relatore: siccome egli ha fatto notare che vi sono altri Enti morali; non Corpi morali; Enti morali, a cui fu sostituita una rendita alla rendita che ritraevano dai loro beni immobili che furono incamerati; io, ripeto, faccio osservare che quelli Enti morali erano individui come Vescovi, Canonici, i quali non avevano altro diritto che di ritirare una data rendita; quindi conservata quella tale rendita del capitale, a loro poco premeva il resto. Ma qui io considero un Corpo morale che ha diritto di avere un alloggio, e a cui voi date una rendita.

Questo pare a me che sia un atto, non dirò d'ingiustizia, perchè non voglio pronunciare una tale parola, ma parmi un atto che non mi sembra equo, perchè quel Corpo morale dovrà cercarsi un altro luogo, e quest'altro luogo che si ricerca conviene che lo paghi con un capitale e non con una rendita; mentre che un Vescovo, un Canonico od altri simili Enti, quando hanno conservato la loro abitazione, hanno conservato tutto quello che può essere necessario per l'individuo; a loro è solo sostituita una rendita in denaro alla rendita dei fondi, locchè per verità non cambia la loro situazione. Ma nel caso attuale vi è assoluto cambiamento di situazione, perchè questo Ente morale si trova privo del suo nido ove poggiare la testa.

Io faccio presenti queste cose che mi paiono molto chiare, perchè, ripeto, non mi pare atto di equità il metterlo in una simile situazione.

Quando lo sopprimete è un altro conto (non che io dia il voto per la soppressione), poichè quando sopprimete, entrate in un altro ordine di idee.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Ho preso la parola per tranquillizzare l'animo dell'onorevole Senatore Casati.

Nel proporre quest'articolo si partì dall'idea appunto che le corporazioni religiose, a cui noi alludiamo, avessero vita; ed è appunto perchè le corporazioni religiose non possono disporre del capitale, che si ebbe il concetto di dare la rendita. Che poi i Corpi morali abbiano bisogno di trovarsi materialmente un'altra abitazione e di avere quel capitale che corrisponda al vero valore dello stabile, non è la cosa normale; forse non accadrà mai, ed è quasi impossibile che nello stato in cui sono in Italia le corporazioni religiose, vi sia tanta necessità di cercare altri locali per riunire i membri delle corporazioni che rimangono.

Praticamente avviene (e le leggi si fanno per i casi generali) che vi sono sempre locali, in cui possono convenientemente collocarsi questi membri delle Corporazioni religiose; si propone quindi, giustamente a nostro avviso, di dare la rendita all'istituzione religiosa, la quale così potrà provvedere a se stessa; ed il reddito solo, senza rendere disponibile il capitale, basta a tal uopo.

Ho voluto soggiungere queste poche parole per far vedere che lungi dall'essere questa una disposizione non equa, essa sta invece nei termini dell'equità, e corrisponde alla situazione normale delle cose.

Presidente. Se nessun altro domanda la parola, rileggo l'art. 7 per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Se nessuno chiede la parola, metto ai voti questo articolo.

Chi l'approva voglia levarsi.

(Approvato.)

L'articolo 8 è così concepito:

« Per la forma della notificazione del Decreto medesimo, pei richiami del Corpo morale espropriato contro la determinazione del reddito netto, e per gli effetti così della notificazione del corrispettivo in rendita come dell'espropriazione, riguardo ai Corpi morali espropriati ed ai terzi, saranno osservate le disposizioni degli articoli 51, 52, 53 e 54 della legge suddetta 25 giugno 1865. »

Chi approva quest'articolo si alzi.

(Approvato.)

« Art. 9. I creditori aventi privilegio od ipoteca speciali legalmente conservati sull'immobile espropriato e precedenti al Decreto del 26 settembre 1870, col quale la Giunta per la città di Roma e Provincia vietò che le Corporazioni religiose alienassero o assoggettassero i loro beni ad ipoteche, avranno diritto al pagamento del capitale della rendita data in corrispettivo, alla ragione del 100 per 5, sino alla concorrenza dei loro crediti.

» I privilegi o le ipoteche generali danno diritto a simile pagamento nei limiti indicati, nel caso che tutti

i beni del corpo morale non sieno sufficienti al pagamento dei crediti. »

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Non credo che vi sia differenza di sorta fra il concetto espresso nell'articolo testè letto, ed il concetto del Governo: non si tratterebbe che del modo di esprimerlo, per cui essendovi nella redazione dell'articolo che il Governo proporrebbe, pochissima differenza da quello dell'Ufficio Centrale, io pregherei l'onorevole Relatore e l'Ufficio ed esaminarlo e vedere se non potrebbe, come noi lo preghiamo, aderire a che venisse sostituito.

Il nostro articolo sarebbe concepito nei seguenti termini:

« I creditori aventi privilegi od ipoteca legalmente conservati sul mobile espropriato e precedenti al Decreto del 26 settembre 1870, col quale la Giunta per la città di Roma e Provincia vietò che le corporazioni religiose alienassero od assoggettassero i loro beni ad ipoteca, avranno diritto, e fino a concorrenza dei loro crediti, al pagamento del capitale della rendita data in corrispettivo alla ragione del 100 per 5, quando gli altri beni del corpo morale, insieme al valor venale della rendita suddetta, non bastassero al pagamento dei loro crediti. »

Presidente. Invito l'Ufficio Centrale a prendere cognizione di detto articolo.

Senatore Scialoja, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja, Relatore. Io conosco benissimo l'articolo letto, perchè quest'articolo, quando si discussero gli altri, venne scritto appunto sul tavolo del signor Ministro delle Finanze dal Ministro Guardasigilli; ma quando quest'articolo fu da me riferito nel seno dell'Ufficio Centrale, furono fatte delle osservazioni, che ai Membri dell'Ufficio Centrale parvero ragionevoli, e quindi l'articolo venne riformato in questo modo: ed è questo il secondo punto che nella Relazione si fa notare non essere stato concordato col Ministero.

Ecco quali sono le differenze di questi due articoli.

L'art. 9, come è stato letto dal Ministro dei Lavori Pubblici, contiene questo concetto; quando un creditore ha un'ipoteca sopra uno stabile che si vuole espropriare, ha certamente diritto sulla rendita che si assogguerebbe in ragione dei redditi: ma se il valore della rendita dovesse essere realizzato in capitale, ognuno di noi sa che vi sarebbe la differenza tra il prezzo di borsa e il prezzo nominale; potrebbe quindi avvenire che il creditore non trovasse di che essere pagato col prezzo venale della rendita, e oltre di ciò potrebbe avvenire, come avverrebbe certamente, che anche quando il creditore potesse essere pagato, il Corpo morale essendo costretto a vendere la rendita, lo si costringerebbe a perdere un frutto di gran lunga maggiore di quello che corrisponderebbe al capitale del credito.

Ci pareva che fosse conforme a giustizia che quando vi è un credito ipotecario iscritto specialmente sopra un immobile, il creditore avesse sempre il diritto di dire: pagatemi, traducendo le vostre rendite in cento lire per ogni cinque lire di rendita sino alla concorrenza del mio credito, e se il suo credito fosse minore, prenderebbe solo una parte, e l'altra parte sarebbe assegnata sotto forma di rendita e non più di capitale al proprietario dell'immobile espropriato. Ne veniva per conseguenza la necessità di introdurre un emendamento alla proposta ministeriale, perchè secondo questa proposta potrebbe ciò fare il creditore, ma unicamente quando, espropriando tutti gli altri beni del debitore, egli non trovasse di che pagarsi del suo credito. Ci parve veramente che non sia equo nè giusto che il creditore debba espropriare gli altri beni del debitore, liquidare tutto il patrimonio di lui per vedere se trova capienza il suo credito; tanto più che allora dovrebbe farlo col concorso di que'creditori che potrebbero essere iscritti sopra altri immobili, ed anche dei creditori non ipotecarii. Si entrerebbe in un ginepraio, in una via che veramente non è quella dell'equità e della giustizia. Si deve adunque distinguere l'articolo secondo in due ipotesi: nell'ipotesi del creditore ipotecario speciale, ed in quella di un creditore ipotecario che non abbia ipoteca speciale. Potrebbe essere seguito il sistema del Governo per le sole ipoteche generali che naturalmente affliggono tutti gli immobili del debitore. In questo caso non potrebbe ragionevolmente il creditore pretendere di essere unicamente pagato da quel tale immobile, e quindi dovrebbe prima escutere il patrimonio del debitore per dimostrare che non vi è capienza pel suo credito, e costringere quindi il Governo al pagamento.

Ho detto il pensiero dell'Ufficio Centrale, acciocchè la discussione si apra su questo suo intendimento.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io pregherei l'Ufficio Centrale a fare alcune considerazioni a questo riguardo.

Nell'art. 9 si è potuto stabilire che si prendano in considerazione soltanto le ipoteche o privilegi anteriori al 26 settembre 1870, poichè è da quell'epoca che secondo il decreto della Giunta della città di Roma non hanno più valore le ipoteche che fossero state prese, o g'i altri vincoli che fossero stati imposti sui beni delle Corporazioni religiose.

Quando l'on. Scialoja supponga che le ipoteche le quali gravitano sul complesso di tutti gli stabili di una Casa religiosa venissero ridotte sopra gli stabili che il Governo intende occupare, il che dal Decreto della Giunta Romana non sarebbe vietato, egli vedrà come per tal modo si verrebbe ad ottenere per via indiretta codesto effetto, che un credito ipotecario per il cui pagamento vi sarà grandissimo margine nella rimanente parte del patrimonio del corpo morale, tuttavia con questo mezzo verrebbe ad assumere il carattere di un

aggravio speciale sopra lo stabile espropriato dal Governo e darebbe luogo alla corresponsione del capitale effettivo anzichè di un capitale nominale per mezzo di una rendita 5 0/0 commisurata sul reddito presente dello stabile espropriato.

E tanto più mi metto in pensiero che casi di questo genere possano accadere che non veggio chiaramente come dalla dicitura di quest'articolo consegua quello che disse l'egregio Relatore, cioè che quando si trova un'ipoteca sopra uno stabile, debba il pagamento farsi in ragione del capitale della rendita 5 0/0 sino alla concorrenza dei crediti; ad ogni modo poi qui non è detto che si debba fare della rimanenza; in conseguenza resterebbe una lacuna.

Sembra quindi a me che sarebbe più opportuno adottare un articolo come quello proposto da noi in cui si dice espressamente che si procede ad un pagamento in questa maniera per la parte soltanto che riguarda il credito in quanto non bastano a coprirlo il valore degli stabili e il valore venale della rendita; ma se però si trovasse troppo cruda la prescrizione proposta dal Ministero, io pregherei l'Ufficio Centrale a voler considerare il caso, od anzi i casi che ho indicato, casi, che certamente l'egregio signor Relatore nella sua sagacia riconoscerà pienamente come possibili, e a voler proporre una dizione che porti rimedio a questi inconvenienti.

Senatore Scialoja, Relatore. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta all'onorevole Senatore Astengo.

Senatore Astengo. Ho chiesto la parola per dichiarare francamente che non mi soddisfano nè la proposta dell'Ufficio Centrale nè quella del Governo.

Per esporre le ragioni per le quali queste proposte non mi soddisfano, avrei bisogno di qualche tempo, e l'ora è già troppo avanzata.

Mi limiterò quindi a far presente al Senato che la legge del 15 Agosto 1867 per la liquidazione dell'asse ecclesiastico ha trovato il modo di conciliare l'interesse dell'ente ecclesiastico coll'interesse dei creditori e con quello dello Stato. Il sistema che ha adottato quella legge mi parrebbe che sia quello che noi dovremmo adottare al presente, salvo la modificazione che nasce dalla circostanza che ci occupiamo di beni da espropriarsi per uso di pubblica utilità, i quali conseguentemente non potrebbero andar soggetti alla vendita al pubblico incanto, come ci sono soggetti tutti gli altri beni che possono essere espropriati ad istanza dei creditori.

La legge che ho citata contiene all'articolo 4 le seguenti due disposizioni:

« I privilegi e le ipoteche legittimamente iscritte sopra i beni immobili devoluti al demanio dello Stato in forza della legge 7 luglio 1866 e della presente, conserveranno i loro effetti. »

« Conseguentemente i creditori privilegiati ed ipotecarii di Enti i cui beni sieno passati al Demanio, o

dall'Ente ecclesiastico conservato, o dalla corporazione religiosa soppressa, hanno conservato integri i loro diritti, e se non sono integralmente pagati dal Demanio che ha preso i beni, hanno diritto di farli vendere all'incanto, come in tutti i casi ordinarii. »

Ecco che questa legge ha assolutamente rispettato i diritti dei creditori. Ma bisognava conciliare questo principio coll'altro che rispetto, ma solamente rispetto all'Ente ecclesiastico o al fondo per il culto, il Demanio doveva inscrivere una rendita 5 per 100 corrispondente al reddito dei beni a lui devoluti.

Per conciliare codesti due principii che ha fatto la legge?

Ha detto: « Però si dovrà nella inserzione nel gran libro del Debito Pubblico della rendita al fondo per il culto, od all'Ente ecclesiastico rispettivamente, fare la deduzione della somma corrispondente agli interessi del credito ipotecario iscritto. »

Ecco in qual modo ha conciliate le due disposizioni.

Ora, io dovrei indicare le conseguenze a cui vanno incontro il sistema della Commissione e quello del Governo, e mi rincresco che l'ora sia tarda, ma la materia è grave e merita tutta l'attenzione del Senato, trattandosi del mio e del tuo, e di un principio di giustizia, e sui principii di giustizia non si può transigere.

Ministro delle Finanze. Perdoni; domanderei la parola per una mozione d'ordine, se il sig. Presidente me lo permette.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Ministro delle Finanze. Io convengo pienamente della gravità della questione, ma mi pare anche difficile che si possa venire ad una soluzione soddisfa-

cente; imperocchè la questione del mio e del tuo è una questione che da tutti i banchi desideriamo di trattare con prudenza.

Io mi permetterò di fare questa proposizione che l'Ufficio Centrale tenesse altra seduta alla quale permettesse che convenissero i rappresentanti di questo banco, e anche coloro che avessero studiato in proposito per vedere di portare al Senato una redazione la quale soddisfi a tutti i desiderii; e, per quanto sarà possibile, nella seduta di domani.

Senatore Astengo. Accetto pienamente l'invito, e anzi, per facilitare la risoluzione di questo punto, che mi tocca troppo la coscienza, esporrò alcuni studii che io in questi giorni ho fatto, per trovare il modo di formulare l'articolo, in guisa che si potrebbe conciliare il diritto di tutti.

Alcune voci. Si rinvii all'Ufficio Centrale.

Senatore Scialoja, Relatore. L'Ufficio Centrale accetta.

Presidente. Domani vi sarà seduta alle ore 2, per la continuazione della discussione di questo progetto di legge e per la discussione dei seguenti:

Prescrizione degli stipendi ed altri assegni personali.

Estensione alle Provincie Romane delle leggi sul Dazio Consumo e sulle tasse di fabbricazione dell'Alcool, della Birra, delle Acque gazose e della Polvere da sparo.

Abrogazione della legge 4 maggio 1865 relativa all'anzianità del grado di Sottotenente ed alla pensione degli allievi del terzo anno di corso della R. Accademia Militare.

Se ci sarà tempo, si terrà Comitato segreto.

La seduta è sciolta (ore 6 pom.).